



## **ARTICOLO 1. - NORME VINCOLISTICHE**

Le norme di attuazione, dicasi anche di prescrizione, indicate nel presente Piano d'Area si ritengono vincolanti rispetto agli altri strumenti di pianificazione e urbanistica operanti nel Parco.

Sull'intero territorio del Parco Naturale del Monte Fenera non possono svolgersi attività ed effettuarsi interventi in contrasto con le finalità e gli obiettivi del Parco Naturale definiti dall'articolo 3 della Legge Regionale 30 marzo 1987, n° 22.

Ai sensi dell'articolo 8 della Legge Istitutiva del Parco Naturale del Monte Fenera è fatto divieto di:

- a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
- b) esercitare l'attività venatoria; la gestione faunistica è effettuata in base alle norme di cui alla Legge Regionale 8 giugno 1989, n° 36;
- c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
- d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatti salvi gli interventi per lo svolgimento dell'attività agricola e forestale e per la manutenzione dell'area;
- e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
- f) asportare rocce o minerali;
- g) asportare o danneggiare materiali di interesse archeologico, etnologico, paleontologico;
- h) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità previste dall'articolo 3 della Legge Regionale 30 marzo 1987, n° 22;
- i) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
- l) effettuare interventi di modificazione o demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o strutture, stabili o temporanee, che possono deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi: sono consentiti gli interventi compatibili con le tipologie edilizie e con le caratteristiche costruttive tipiche dell'area.



## **ARTICOLO 2. – AZZONAMENTO**

All'interno del territorio del Parco Naturale sono individuate un'area maggiormente tutelata del Parco Naturale (Zona di Salvaguardia, indicate con la lettera (A) ai sensi della L.R. n° 22 del 30 marzo 1987 art. n° 2 comma 1, e un'altra area definita quale zona di Preparco o zone di Salvaguardia Ambientale indicate con la lettera (SA) ai sensi del terzo comma dell'articolo 2 della L. R. 30 marzo 1987, n° 22. Quest'ultime aree dal punto di vista ambientale sono parte integrante del Monte Fenera, costituendone il naturale raccordo paesistico con il fondo valle della Valsesia.

La Zona (A) di Salvaguardia comprende i Nuclei Frazionali (NA), gli edifici da recuperare, gli edifici recuperati o parzialmente recuperati, le Zone (D) di Interesse Storico Documentario, le aree soggette a strumento urbanistico esecutivo (D), (T1) e (T2), le aree di Pregio Ambientale (T0), le aree Attrezzate per la Fruizione Turistica quali Ara - Cava del Colombino (T1), l'Alpe Fenera (T2), la vetta del Monte Fenera (S1), le aree di Recupero Ambientale per la presenza di cave dimesse (Rc), e le aree (G) delle Cavità Carsiche.

La Zona (SA) di Salvaguardia Ambientale comprende i Nuclei Frazionali (NSA), gli edifici da recuperare, gli edifici recuperati o parzialmente recuperati, le Zone (D) di Interesse Storico Documentario, le aree soggette a strumento urbanistico esecutivo (D) e (S2), le aree di Recupero Ambientale costituite dalla presenza di cave dimesse (Rc) e di Recupero Forestale (Rf).

Le Zone sono individuate sulla Tavola 3 – AZZONAMENTO, redatta in scala  
1: 5.000.

Le Zone sono sottoposte a particolare disciplina dell'uso del suolo e dell'edificabilità onde garantire gli obiettivi di tutela dei valori naturalistici ambientali e storico – culturali e di fruizione sociale a fini ricreativi didattici, scientifici e culturali fissati dall'articolo 3 della Legge Regionale Istitutiva del Parco Naturale del Monte Fenera.



Le Zone sono classificate secondo i seguenti titoli:

## ZONA DI SALVAGUARDIA (A)

### ❖ NUCLEI FRAZIONALI (NA)

- Ara
- Bertasacco
- Cascina Cesare
- Colma
- Cerianelli
- Fenera di Mezzo
- Fenera San Giulio
- Fornace San Quirico
- Fenera Annunziata
- Fornacione
- Orlungo

### ❖ EDIFICI DA RECUPERARE

### ❖ EDIFICI RECUPERATI O PARZIALMENTE RECUPERATI

### ❖ AREE DI INTERESSE STORICO DOCUMENTARIO (D)

- Castello di Robiallo
- Chiesa di San Quirico

### ❖ AREE SOGGETTE A STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

- Castello di Robiallo (D)
- Chiesa di San Quirico (D)



❖ AREE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

- Area delle grotte di Ara – Cava del Colombino (T1)
- L'Alpe Fenera (T2)

❖ AREE DI PREGIO AMBIENTALE (T0)

- Ara – Cava del Colombino

❖ AREE ATTREZZATE PER LA FRUIZIONE TURISTICA (T1) e (T2)

- Ara - Cava del Colombino (T1)
- L'Alpe Fenera (T2)

❖ VETTA DEL MONTE FENERA (S1)

❖ AREE DI RECUPERO AMBIENTALE (Rc) - CAVE DISMESSE (Rc)

- Cava Antoniotti e cava Viotti
- Cava del Bianchi
- Cava di San Quirico
- Cave di Colma
- Cava del Pissone

❖ AREE DELLE CAVITA' CARSICHE (G)

- Colma
- Fenera





## ZONA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (SA)

### ❖ NUCLEI FRAZIONALI (NSA)

- Bertagnina
- Cà Ciotino
- Cà Giordano
- Campiano
- Fossetti
- Maretti
- Mollia D'Arrigo
- Soliva
- Val Gemella

### ❖ EDIFICI DA RECUPERARE

### ❖ EDIFICI RECUPERATI O PARZIALMENTE RECUPERATI

### ❖ AREE DI INTERESSE STORICO DOCUMENTARIO (D)

- Castello di San Genesio
- Torre di Cavallirio

### ❖ AREE SOGGETTE A STRUMENTO URBANISTICO ESECUTIVO

- Santuario di Boca (S2)

### ❖ AREE SOGGETTE A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO

- Torre di Cavallirio (D)
- Castello di San Genesio (D)

### ❖ AREE DI RECUPERO AMBIENTALE - CAVE DISMESSE (Rc)

- Cavallirio
- Nespolo
- Sasso Bianco



❖ AREE DI RECUPERO AMBIENTALE - AREE DI RECUPERO FORESTALE  
(Rf)

- Lovagone - Croce Del Teso - Motto Ciofera
- Sasso Bianco



### **ARTICOLO 3. - ZONE DI SALVAGUARDIA (A)**

Tutti i progetti di intervento dovranno essere sottoposti al parere obbligatorio dell'Ente Parco.

La Zona di Salvaguardia è costituita dai territori compresi nell'area a Parco definita dalla lettera (A) nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO ed è destinata in modo specifico alla conservazione dei valori ambientali naturalistici e storici presenti nell'area propria del Monte Fenera e dei territori che fanno parte del sistema orografico del Fenera. E' comunque vietato ogni tipo di nuova costruzione ad eccezione di quelli per le aziende agricole e dei capanni destinati al deposito di attrezzi e di materiali agricoli, nel rispetto di quanto indicato agli artt. n° 19 e 27 delle presenti Norme di Attuazione.

Sono consentiti ampliamenti o nuovi fabbricati, a destinazione esclusivamente agricola, qualora si sia in assenza di alternative di recupero, relativamente ad annessi rustici anche in rovina o per mancanza di superficie per una corretta gestione dell'azienda agricola, da aggregare alle costruzioni esistenti e solo ed esclusivamente per attività agricole operanti, in considerazione della loro intera attività, perlomeno al 90% nel Parco. Gli ampliamenti o nuovi fabbricati dovranno essere rigorosamente dimensionati nel rispetto di documentate e specifiche esigenze produttive nel rispetto pieno e inderogabile delle tipologie costruttive e dimensionamenti tipici e di antico stampo, di tali costruzioni, presenti nel parco, come individuate nell'allegato 4, analisi delle tipologie edilizie.

Il cambio di destinazione d'uso per gli edifici agricoli esistenti e le strutture ad essi complementari non è ammessa.

I progetti relativi ai nuovi fabbricati agricoli devono essere oggetto di una convenzione che stabilisca i vincoli temporali e le destinazioni d'uso e siano contenuti in un Piano di Sviluppo Aziendale da sottoporre alla approvazione della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali prevista dall'articolo 8 della L.R. 03 aprile 1989 n° 20.



E' in ogni caso vietato la costruzione di nuovi fabbricati a destinazione esclusivamente residenziale.

Sui fabbricati esistenti alla data di adozione del presente Piano sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A.. Gli edifici a destinazione residenziale e agricola, non classificati dai rispettivi Piani Regolatori Generali Comunali e dal censimento di cui all'art. 16 delle N.A. del P.A. come aventi valore storico – artistico e documentario, possono ampliare (una tantum) la cubatura dell'abitazione fino a un massimo di 75 mc lordi e per una percentuale non superiore al 30% del volume esistente. Nel caso di fabbricati composti da più unità immobiliari su più livelli gli interventi saranno subordinati all'acquisizione dell'impegno di tutte le ditte ad effettuare analoghi ampliamenti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'intero fabbricato presentando congiuntamente idonea e complessiva documentazione tecnica sulla realizzabilità delle opere, ed esclusivamente al fine dell'adeguamento igienico, sanitario e funzionale delle abitazioni.

Tali ampliamenti, così come i restanti interventi, sono consentiti e vanno indirizzati a condizione che l'edificio mantenga (sia all'esterno che all'interno) rigorosamente la tipologia e i caratteri del fabbricato storico presente nel Parco, anche per quanto riguarda modalità costruttive, materiali, coperture etc., e in sintonia con i caratteri ambientali e paesistici dell'area, e nel rigoroso rispetto delle indicazioni di cui al successivo articolo 27 delle presenti Norme di Attuazione.

Sui fabbricati esistenti alla data di adozione del Piano d'Area sono consentiti modifiche delle destinazioni d'uso a fini agrituristici secondo le prescrizioni di cui all'articolo 21 delle presenti Norme di Attuazione.

La costruzione di nuovi fabbricati destinati ad autorimesse o a locali tecnici a servizio dei fabbricati esistenti potrà essere interrata su tre lati oppure per esigenze prettamente geologico-tecniche anche a quota zero; in ogni caso le costruzioni dovranno essere dotate di intercapedine e di vespaio aerato, con le dotazioni e i requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa vigente. La costruzione di autorimesse o locali tecnici a servizio dei fabbricati



esistenti fuori terra, dovrà rispettare sia il contesto urbanistico e paesistico in cui va ad inserirsi sia le caratteristiche tipologiche, dimensionali e materiali tradizionali della zona.

La superficie utile non dovrà essere superiore al 15% dell'U.I.U. alla quale è legata da vincolo pertinenziale; mq 30 sono comunque consentiti per ogni U.I.U.

E' prescritto un portone di legno scurito con impregnanti opachi; sul solaio di copertura dovrà essere garantito uno strato adeguato di terreno a verde non inferiore comunque a 30 cm. La copertura medesima dovrà essere allineata con la quota del piano di campagna circostante; non sono ammessi rilievi artificiali. Inoltre per le autorimesse o locali tecnici a servizio dei fabbricati esistenti fuori terra valgono le prescrizioni previste all'art. 27 assimilabili alla stessa.

Le eventuali opere infrastrutturali primarie necessarie all'abitabilità, alla fruizione ed alle attività economiche non devono modificare l'aspetto attuale dei luoghi e dei caratteri storici del o dei fabbricati.

Oltre al rigoroso rispetto delle prescrizioni costruttive contenute nell'art. 27 delle N.A. del P.A., tutti i progetti di intervento dovranno essere redatti con particolare e specifica attenzione al contesto paesistico, estendersi all'intera proprietà, tenere in considerazione gli accessi, le recinzioni, la sistemazione del verde, la tinteggiatura dei fabbricati e la distribuzione degli arredi esterni.

Tutti gli interventi dovranno inoltre comprendere in modo prioritario l'eliminazione delle superfetazioni e delle aggiunte improprie o elementi edilizi deturpanti, anche relative agli aspetti decorativi, finalizzata alla riqualificazione complessiva dell'ambiente urbano e paesistico.

Per qualsiasi tipo di realizzazione non è previsto l'utilizzo di manufatti di tipo prefabbricato, ad esclusione di quelli di natura lignea.



#### **ARTICOLO 4. - ZONE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (SA)**

Tutti i progetti di intervento dovranno essere sottoposti al parere obbligatorio dell'Ente Parco.

Nelle Zone di Salvaguardia Ambientale sono vietate nuove costruzioni a destinazione esclusivamente residenziale, fatta eccezione per i capanni e i fabbricati agricoli cui valgono i riferimenti normativi citati per essi negli articoli 3, 19 e 27 delle presenti Norme di Attuazione del Piano D'Area.

Sui fabbricati esistenti alla data di adozione del presente Piano sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Gli edifici a destinazione residenziale e agricola, non classificati dai rispettivi Piani Regolatori Generali Comunali e dal censimento di cui all'art. 16 delle N.A. del P.A. come aventi valore storico – artistico e documentario, possono ampliare (una tantum) la cubatura dell'abitazione fino a un massimo di 150 mc lordi e per una percentuale non superiore al 30% del volume esistente. Nel caso di fabbricati composti da più unità immobiliari su più livelli gli interventi saranno subordinati all'acquisizione dell'impegno di tutte le ditte ad effettuare analoghi ampliamenti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'intero fabbricato presentando congiuntamente idonea e complessiva documentazione tecnica sulla realizzabilità delle opere, ed esclusivamente al fine dell'adeguamento igienico, sanitario e funzionale delle abitazioni.

Tali ampliamenti, così come i restanti interventi, sono consentiti e vanno indirizzati a condizione che l'edificio mantenga (sia all'esterno che all'interno) rigorosamente la tipologia e i caratteri del fabbricato storico presente nel Parco, anche per quanto riguarda modalità costruttive, materiali, coperture etc., e in sintonia con i caratteri ambientali e paesistici dell'area, e nel rigoroso rispetto delle indicazioni di cui al successivo articolo 27 delle presenti Norme di Attuazione.



Il cambio di destinazione d'uso per gli edifici agricoli esistenti e le strutture ad essi complementari non è ammessa.

I progetti relativi ai nuovi fabbricati agricoli, con la richiesta all'Ente Parco di parere preventivo obbligatorio, devono essere oggetto di una convenzione che stabilisca i vincoli temporali e le destinazioni d'uso e siano contenuti in un Piano di Sviluppo Aziendale da sottoporre alla approvazione della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali prevista dall'articolo 8 della L.R. 03 aprile 1989 n° 20.

Sono altresì consentiti ampliamenti e nuovi fabbricati delle aziende agricole secondo le prescrizioni di cui all'art. 19 delle presenti Norme di Attuazione. Le nuove strutture agricole dovranno comunque essere realizzate nel rigoroso rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 27 delle N.A. del P.A.

La costruzione di nuovi fabbricati destinati ad autorimesse o a locali tecnici a servizio dei fabbricati esistenti potrà essere interrata su tre lati oppure per esigenze prettamente geologico-tecniche anche a quota zero; in ogni caso le costruzioni dovranno essere dotate di intercapedine e di vespaio aerato, con le dotazioni e i requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa vigente. La costruzione di autorimesse o locali tecnici a servizio dei fabbricati esistenti fuori terra dovrà rispettare sia il contesto urbanistico e paesaggistico, sia le caratteristiche tipologiche, dimensionali e materiali tradizionali della zona.

La superficie utile non dovrà essere superiore al 15% dell'U.I.U. alla quale è legata da vincolo pertinenziale; mq 30 sono comunque consentiti per ogni U.I.U.

Per quanto concerne le autorimesse interrate, è prescritto un portone di legno scurito con impregnanti opachi; sul solaio di copertura dovrà essere garantito uno strato adeguato di terreno a verde non inferiore comunque a 30 cm. La copertura medesima dovrà essere allineata con la quota del piano di campagna circostante; non sono ammessi rilievi artificiali. Inoltre per le autorimesse o locali tecnici a servizio dei fabbricati esistenti fuori terra valgono le prescrizioni previste all'art. 27 assimilabili alla stessa.



Le eventuali opere infrastrutturali primarie necessarie all'abitabilità, alla fruizione ed alle attività economiche non devono modificare l'aspetto attuale dei luoghi e, relativamente ai fabbricati, alterare le tipologie e le caratteristiche tipiche degli edifici e del territorio del Parco.

Tutti gli interventi dovranno inoltre comprendere in modo prioritario l'eliminazione delle superfetazioni e delle aggiunte improprie o elementi edilizi deturpanti, anche relative agli aspetti decorativi, finalizzata alla riqualificazione complessiva dell'ambiente urbano e paesistico.

Gli interventi, inoltre, dovranno rispettare quanto disposto all'art. 27 delle N.A. del P.A..

Per qualsiasi tipo di realizzazione non è previsto l'utilizzo di manufatti di tipo prefabbricato, ad esclusione di quelli di natura lignea.





## **ARTICOLO 5. – NUCLEI FRAZIONALI (NA) (NSA)**

Norme e prescrizioni per i nuclei frazionali, compresi in zona di Salvaguardia (A), di Ara, Bertasacco, Cascina Cesare, Colma, Cerianelli, Fenera di Mezzo, Fenera San Giulio, Fornace San Quirico, Fenera Annunziata, Fornacione e Orlungo e in Salvaguardia Ambientale (SA), di Bertagnina, Cà Ciotino, Cà Giordano, Campiano, Fossetti, Maretti, Mollià D'Arrigo, Soliva e Val Gemella.

Gli interventi ammessi dovranno migliorare e riqualificare l'esistente; considerando come prioritari gli aspetti distributivi, morfologici, compositivi e costruttivi, che dovranno essere attuati nella forma tipologica a cortina, nella continuità dell'impatto urbanistico attuale e nel rispetto delle altezze medie del nucleo esistente. Tipologia abitativa, intonaci, materiali, coperture e pavimentazioni stradali e quant'altro, dovranno essere simili a quelli caratterizzanti gli edifici e gli ambienti urbanistici del nucleo storico.

Gli interventi, inoltre, dovranno rispettare quanto disposto all'art. 27 delle N.A. del P.A..

I progetti di residenze agricole, serre e nuovi "capannoni" da adibire a stalle, depositi, lavorazione dei prodotti, rimessaggio, ad uso della conduzione del fondo, dovranno essere accompagnati dalla previsione di opere, arredi, materiali di tinteggiatura o rivestimento atti a mascherare ed attenuare l'impatto visivo nel paesaggio agrario o urbano nel quale si inseriscono. Non è consentito mettere in opera manufatti di tipo prefabbricato, ad esclusione di quelli di natura lignea.

Sui fabbricati esistenti nei nuclei frazionali, compresi in zona di Salvaguardia (A), di Ara, Bertasacco, Cascina Cesare, Colma, Cerianelli, Fenera di Mezzo, Fenera San Giulio, Fornace San Quirico, Fenera Annunziata, Fornacione e Orlungo valgono, a completamento, le norme indicate all'art. n° 3 del P.A..



Sui fabbricati esistenti nei nuclei frazionali, compresi in zona di Salvaguardia Ambientale (SA), di Bertagnina, Cà Ciotino, Cà Giordano, Campiano, Fossetti, Maretti, Mollia D'Arrigo, Soliva e Val Gemella valgono, a completamento, le norme indicate all'art. n° 4 del P. A..



## **ARTICOLO 6. – AREE DI INTERESSE STORICO DOCUMENTARIO (D)**

Il presente Piano individua quali aree di interesse storico documentario (TAVOLA 3 – AZZONAMENTO, lettera (D)) quelle parti di territorio, con le rispettive pertinenze, in cui sono localizzate le aree archeologiche della Chiesa di San Quirico, del Castello di Robiallo tra Bettole e Fenera San Giulio, del Castello di San Genesio di Grignasco e della Torre di Cavallirio.

Nelle aree di interesse storico e documentario, previste al fine di garantire la salvaguardia e la fruizione turistico conoscitiva, sono possibili unicamente interventi volti a migliorare gli accessi pedonali e veicolari, attrezzare a parco archeologico le aree stesse con spazi di sosta, camminamenti, segnaletica illustrativa, onde garantire una fruizione controllata e guidata delle aree stesse.

Gli arredi previsti nelle aree di cui al presente articolo devono essere predisposti con l'utilizzo di materiali non in contrasto con le caratteristiche ambientali dell'area: panchine e tavoli per la sosta e il ristoro, contenitori dei rifiuti, bacheche espositive e altri elementi di arredo urbano devono essere realizzati esclusivamente in legno secondo uno schema progettuale da realizzarsi uniformemente su tutto il territorio del Parco, indicato dall'Ente Parco.

La segnaletica illustrativa deve essere eseguita in conformità al progetto generale della segnaletica di cui al successivo articolo 26 delle presenti Norme di Attuazione, valido per tutta l'area del Parco.

Al fine di recuperare, tutelare, valorizzare le aree di interesse storico e documentario, in deroga a quanto sopra prescritto, potrà essere prevista la realizzazione di aree museali e attrezzate, centri di visita e documentazione, centri di ristoro, ricettivi e di accoglienza, compresa l'abitazione del proprietario e del conduttore, aziende agroturistiche di limitate dimensioni, con vendita di prodotti alimentari e artigianali locali.

Per le nuove costruzioni sarà consentita un'altezza all'intradosso dell'ultimo solaio per la ricostruzione di tali edifici non possono eccedere le seguenti:



$h = \text{mt } 3,00$  per spessore di muratura fino a cm 40;

$h = \text{mt } 5,50$  per spessore di muratura da cm 40 a cm 60;

$h = \text{mt } 7,50$  per spessore di muratura superiore a cm 60.

I limiti di altezza per le ricostruzioni devono essere subordinati ad una preventiva verifica storico-fotografica-archivistica sul dimensionamento originario delle preesistenze, e qualora ciò non risulti possibile, ad una approfondita indagine sulle tipologie costruttive rurali di tipo tradizionale presenti nelle vicinanze nel sito di intervento e in analoghe collocazioni rispetto alla morfologia ed esposizione dei terreni.

Il titolare del recupero, con la richiesta di parere preventivo obbligatorio, dovrà produrre regolare dichiarazione che tutte le infrastrutture necessarie all'abitabilità, nonché la viabilità di accesso risultino già in essere o che si impegna ad effettuarle contestualmente all'intervento.

Sarà consentito il montaggio di nuovi edifici di servizio ai visitatori o all'azienda agrituristica che impieghino strutture lignee e leggere con esclusione di impegnative opere di fondazione, strutture murarie, muri di sostegno.

Le opere da realizzare a tal fine saranno proposte mediante un "Piano Esecutivo Convenzionato o Piano di Recupero di libera iniziativa" da attuarsi per parti (art. 43 L.R. n° 56/77), o, in alternativa, mediante un progetto urbanistico con valenza di Strumento Urbanistico di Attuazione di iniziativa pubblica o privata o dell'Ente Parco e progetti esecutivi edilizi e architettonici che comprendano anche le previsioni relative alla viabilità ed alle infrastrutture ed essere sottoposti al parere obbligatorio dell'Ente Parco.

Il Castello di Robiallo e la Chiesa di San Quirico oltre al Castello di San Genesio e la Torre di Cavallirio devono essere oggetto di Permesso di Costruire Convenzionato tra i Promotori dell'intervento e l'Ente Parco, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7bis delle presenti Norme di Attuazione.



Fino all'approvazione di quanto suddetto sono ammessi soltanto interventi, sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

I progetti dovranno essere corredati da uno studio di impatto ambientale e paesistico adeguato alla presenza delle risorse ambientali e storico presenti e qualora si ritenga opportuno dall'Ente Parco, da una programma di sondaggi e scavi archeologici da concordare con gli Enti preposti di Tutela dello Stato. Non sono ammessi interventi volti a ricostruire i monumenti e a mettere in atto simulazioni prive di valore scientifico.

I Piani urbanistici ed esecutivi, dopo l'espressione del parere obbligatorio dell'Ente Parco, sono sottoposti all'approvazione della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali prevista dall'articolo n° 8 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n° 20.

Per quanto riguarda gli interventi di pertinenza ad aziende agrituristiche valgono le prescrizioni indicate all'art. 21 (aziende agroturistiche e "bed and breakfast") delle N.A. del P.A. che risultino non in contrasto con quanto indicato all'art. n° 6 dello stesso.

Gli interventi di recupero e le modalità di gestione saranno oggetto di apposita convenzione da stipularsi con l'Ente Parco, che norma anche la manutenzione ordinaria di accessi e sentieri, le tecnologie di vigilanza e di sicurezza.



## **ARTICOLO 7. - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI**

Nelle aree di Salvaguardia (A): il Castello di Robiallo (D) e Chiesa di San Quirico (D); nelle aree di Salvaguardia Ambientale (SA): il Santuario di Boca (S2), il Castello di San Genesio (D) e la Torre di Cavallirio (D); l'attuazione degli interventi previsti è sottoposta alla preventiva redazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi al fine di rendere compatibili gli interventi con le caratteristiche strutturali delle località oggetto del Piano, con gli elementi naturali e culturali in esse presenti e di garantire la tutela e la valorizzazione dei beni naturali e culturali.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi prima dell'adozione da parte del Consiglio Comunale, sono sottoposti al parere preventivo e obbligatorio dell'Ente Parco e successivamente, completi della Deliberazione di adozione, sono trasmessi alla Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali prevista dall'articolo 8 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n° 20 per la loro approvazione.

I progetti dei Piani devono prevedere i contenuti e comprendere gli elaborati di cui agli articoli n° 38 e n° 39 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n° 56, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli Strumenti Urbanistici Esecutivi che il Piano d'Area prevede sono:

- a) Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e privata;
- b) Piano Esecutivo Convenzionato;
- c) Piano di Recupero di libera iniziativa.



## **ARTICOLO 7bis. – PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO**

Nelle aree di Salvaguardia (A): Grotte di Ara – Cava del Colombino (T1), l'Alpe Fenera (T2), il Castello di Robiallo (D) e Chiesa di San Quirico (D); nelle aree di Salvaguardia Ambientale (SA): il Castello di San Genesio (D) e la Torre di Cavallirio (D); l'attuazione degli interventi previsti è sottoposta a permesso di costruire convenzionato al fine di rendere compatibili gli interventi con le caratteristiche strutturali delle località oggetto del Piano, con gli elementi naturali e culturali in esse presenti e di garantire la tutela e la valorizzazione dei beni naturali e culturali.

Il Permesso di Costruire Convenzionato prima dell'adozione da parte del Consiglio Comunale sarà sottoposto al parere preventivo e obbligatorio dell'Ente Parco e successivamente, completi della Deliberazione di adozione, sono trasmessi alla Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali prevista dall'articolo 8 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n° 20 per la loro approvazione.



## **ARTICOLO 8. - PRESCRIZIONI E DESTINAZIONI D'USO AMMESSE PER L'AREA DEL SANTUARIO DI BOCA (S2).**

Il Piano individua l'area del Santuario di Boca (S2) oltre che di particolare valore e pregio ambientale e paesistico anche un'area attrezzata per la fruizione turistica.

Nell'area del Santuario di Boca, individuata nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO con la lettera (S2), è prevista la redazione di un Piano Particolareggiato, di cui al precedente articolo 7 delle N.A. del P.A., di iniziativa pubblica, o in alternativa, di un Piano Esecutivo Convenzionato, o di un Piano di Recupero di libera iniziativa (art. 43 L.R. 56/77) con parere obbligatorio dell'Ente Parco, parere del Comune e parere della Commissione Regionale BB.CC..

Esso dovrà definire le destinazioni dell'intorno ambientale del Santuario, prevedendo aree funzionali all'attività religiosa, turistico-ricreativa, a parcheggio, a verde attrezzato, alle attività produttive artigianali, (quest'ultime dovranno necessariamente risultare compatibili con le particolari caratteristiche dell'area che vanno salvaguardate e tutelate nella loro interezza) nonché le modalità di recupero, riqualificazione, di potenziamento dell'esistente, gli aspetti distributivi, morfologici, compositivi e costruttivi delle nuove edificazioni. Tipologie costruttive, intonaci, materiali, coperture e pavimentazioni devono essere compatibili con la qualità monumentale dell'area.

Fino all'approvazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia senza modifica di destinazione d'uso preesistente e limitati ampliamenti sui fabbricati residenziali (una tantum), effettuati nell'assoluto rispetto delle tipologie architettoniche preesistenti, dei materiali e del contesto monumentale ed ambientale-paesistico.

Sui fabbricati residenziali e agricoli esistenti non classificati dai rispettivi Piani Regolatori Generali Comunali e dal censimento di cui all'art. 16 delle N.A. del P.A. come aventi valore storico – artistico e documentario, è possibile un aumento (una tantum) della cubatura dell'abitazione fino a un massimo di 75 mc lordi per unità immobiliare e per una





percentuale non superiore al 30% del volume esistente del fabbricato. Nel caso di fabbricati composti da più unità immobiliari su più livelli gli interventi saranno subordinati all'acquisizione dell'impegno di tutte le ditte ad effettuare analoghi ampliamenti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'intero fabbricato presentando congiuntamente idonea e complessiva documentazione tecnica sulla realizzabilità delle opere, ed esclusivamente al fine dell'adeguamento igienico, sanitario e funzionale delle abitazioni. Tali ampliamenti sono consentiti a condizione che l'edificio mantenga rigorosamente la tipologia e i caratteri del fabbricato storico presente nel Parco, ed anche per quanto riguarda modalità costruttive, materiali, coperture etc., e nel rigoroso rispetto delle indicazioni di cui al successivo articolo 27 delle presenti Norme di Attuazione.

Tali interventi dovranno essere indirizzati al rigoroso mantenimento delle tipologie originarie sia all'esterno che all'interno ed all'utilizzo di materiali in sintonia con i caratteri ambientali e paesistici dell'area.

E' consentita la costruzione di capanni destinati al deposito di attrezzi agricoli cui valgono i riferimenti normativi citati per essi negli art. n°3, 19 e 27 delle presenti norme di Attuazione/Prescrizione del Piano D'Area.



## **ARTICOLO 9. - AREE DI PREGIO AMBIENTALE (T0) - ARA – CAVA DEL COLOMBINO**

Il Piano individua alcune aree di particolare valore e pregio ambientale e paesistico costituita da Ara – Cava del Colombino (T0).

Le aree suddette sono individuate nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO con la lettera (T0).

Le aree di pregio ambientale (T0) si individuano nell'area posta sia a monte che ad Est dell'abitato di Ara e nell'area pianeggiante compresa tra la parete rocciosa della cava ed i manufatti di archeologia industriale sempre della cava del Colombino.

Le aree di pregio ambientale devono mantenere le proprie caratteristiche naturalistiche.

Gli interventi ammessi devono essere finalizzati al miglioramento della qualità ambientale, naturalistica e in seconda battuta di riqualificazione paesistica per mantenere e a recuperare le qualità ambientali e panoramiche dei luoghi. Relativamente alle grotte, si fa riferimento a quanto indicato al successivo articolo n° 14 delle presenti Norme di Attuazione.

Sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, effettuati nell'assoluto rispetto della tipologia architettonica preesistente, delle modalità costruttive dei materiali e del contesto ambientale-paesistico.

Tali interventi dovranno essere indirizzati al rigoroso mantenimento delle tipologie originarie sia all'esterno che all'interno ed all'utilizzo di materiali in sintonia con i caratteri ambientali e paesistici dell'area, a condizione che gli edifici mantengano rigorosamente la tipologia e i caratteri del fabbricato storico presente nel parco, ed anche per quanto riguarda modalità costruttive, materiali, coperture etc., e nel rigoroso rispetto delle indicazioni di cui al successivo articolo 27 delle presenti Norme di Attuazione.



E' comunque vietato ogni tipo di nuova costruzione ad eccezione dei capanni destinati al deposito di attrezzi e di materiali agricoli i quali possono essere realizzati, secondo quanto indicato all'art. n° 27 delle Norme di Attuazione.

Gli interventi medesimi dovranno inoltre comprendere in modo prioritario l'eliminazione delle superfetazioni e delle aggiunte improprie o elementi edilizi deturpanti, anche relative agli aspetti decorativi, finalizzata alla riqualificazione complessiva dell'ambiente urbano e paesistico.

Relativamente alla palestra di roccia "Il Sasson" per migliorarne l'accessibilità e l'utilizzo, si dà la possibilità di realizzare strutture in materiale ligneo in cui localizzare i servizi igienico sanitari e un locale per la sosta e il ristoro. La superficie complessiva non potrà superare i 50 mq. Tali strutture dovranno essere posizionate in modo da interferire il meno possibile con l'ambiente circostante.

Tutti gli interventi dovranno essere sottoposti al parere preventivo obbligatorio dell'Ente Parco.



## **ARTICOLO 10. - AREE ATTREZZATE PER LA FRUIZIONE TURISTICA (T1) ARA – CAVA DEL COLOMBINO (T1)**

Il Piano individua le seguenti aree attrezzate per la fruizione turistica: Grotte di Ara (T1) e parte della Cava Colombino (T1).

Le aree suddette sono individuate nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO con la lettera (T1).

Le aree (T1) costituiscono uno dei principali accessi al sistema del Monte Fenera dove l'ex cava Colombino risulta collegata con il Giardino delle Grotte posto a monte della frazione Ara attraverso parte del sentiero autoguidato del torrente Magiaiga.

Nelle aree attrezzate per la fruizione turistica sono ammesse attrezzature per l'impiego sociale e culturale del tempo libero e per la fruizione turistica e organizzata, compatibili con le finalità del Parco, stabilite dall'articolo 3 della Legge Regionale 30 marzo 1987, n° 22.

Le aree attrezzate sono caratterizzate dalla presenza o dalla possibilità di realizzazione di parcheggi, aree di sosta, attrezzature di interesse didattico, finalizzate alla maggior conoscenza delle peculiarità del Monte Fenera, percorsi attrezzati, strutture destinate all'utilizzo turistico, ricettivo, informativo da parte dei visitatori. In dette aree potranno altresì trovare collocazione strutture finalizzate alle attività dei servizi di vigilanza di cui all'articolo 10 della Legge Istitutiva del Parco del Monte Fenera.

Gli interventi nelle aree attrezzate per la fruizione turistica, anche al fine di disciplinare ed organizzare la fruizione turistica e culturale, sono finalizzati a:

- riqualificare dal punto di vista funzionale ed ambientale la strada di accesso alle strutture onde garantire l'ingresso e la circolazione ai mezzi di servizio ed eventualmente ai mezzi di trasporto;
- recuperare i fabbricati di cava e l'area del Giardino delle grotte di Ara con variazione delle destinazioni d'uso dalle attuali in altre compatibili con le finalità del Parco. Gli interventi devono garantire un corretto inserimento ambientale delle strutture



mediante operazioni di mascheramento delle pareti prospettanti sulla strada di accesso e la ristrutturazione degli accessi.

Le modalità di intervento che dovranno prioritariamente salvaguardare l'adiacente area di pregio ambientale, si concretizzano attraverso la;

- realizzazione di attrezzature indirizzate a garantire la sosta dei turisti in spazi organizzati;
- realizzazione di un centro di informazione del Parco;
- realizzazione di un'area didattica attestante la vita dell'uomo preistorico sul Monte Fenera.

Per consentire un collegamento, mantenendo un rigoroso distinguo tra le aree attrezzate e le aree di pregio ambientale, occorre;

- l'organizzazione di percorsi attrezzati di collegamento tra l'area della cava e l'area del Giardino delle Grotte e l'area posta a monte della frazione Ara (del SASSON);
- la riqualificazione dal punto di vista ambientale del fronte di cava secondo quanto previsto nel successivo articolo 13 relativo alla riqualificazione delle aree dismesse.

Le grotte di Ara e l'area attrezzata della cava del Colombino devono essere oggetto di Permesso di Costruire Convenzionato tra i Promotori dell'intervento e l'Ente Parco, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7bis delle presenti Norme di Attuazione.

Fino all'adozione della Permesso di Costruire Convenzionato sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia di tipo A, senza modifica di destinazione d'uso preesistente, limitati aumenti di volume sui fabbricati residenziali, effettuati nell'assoluto rispetto della tipologia architettonica preesistente, delle modalità costruttive dei materiali e del contesto ambientale-paesistico.

Sui fabbricati residenziali ed agricoli esistenti e non classificati dai rispettivi Piani Regolatori Generali Comunali e dal censimento di cui all'art. 16 delle N.A. del P.A. come aventi valore storico – artistico e documentario, è consentito un ampliamento (una tantum)



della cubatura dell'abitazione fino a un massimo di 75 mc lordi per unità immobiliare e per una percentuale non superiore al 30% del volume esistente del fabbricato.

Nel caso di fabbricati composti da più unità immobiliari su più livelli gli interventi saranno subordinati all'acquisizione dell'impegno di tutte le ditte ad effettuare analoghi ampliamenti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'intero fabbricato presentando congiuntamente idonea e complessiva documentazione tecnica sulla realizzabilità delle opere, ed esclusivamente al fine dell'adeguamento igienico, sanitario e funzionale delle abitazioni.

E' comunque vietato ogni tipo di nuova costruzione ad eccezione dei capanni destinati al deposito di attrezzi e di materiali agricoli i quali possono essere realizzati, secondo quanto indicato all'art. n° 27 delle Norme di Attuazione.

Tali ampliamenti, così come i restanti interventi, sono consentiti e vanno indirizzati a condizione che l'edificio mantenga (sia all'interno che all'esterno) rigorosamente la tipologia e i caratteri del fabbricato storico presente nel parco, ed anche per quanto riguarda modalità costruttive, materiali, coperture etc., e nel rigoroso rispetto delle indicazioni di cui al successivo articolo 27 delle presenti Norme di Attuazione.

Per i fabbricati esistenti sono consentite modifiche delle destinazioni d'uso a fini agrituristici secondo le prescrizioni di cui all'articolo 21 delle presenti Norme di Attuazione.

Le eventuali opere infrastrutturali primarie necessarie all'abitabilità, alla fruizione ed alle attività economiche non devono modificare l'aspetto attuale dei luoghi e dei caratteri storici dei fabbricati adiacenti.

I progetti di intervento, da sottoporre al parere obbligatorio dell'Ente Parco, dovranno essere redatti con particolare e specifica attenzione al contesto paesistico, estendersi all'intera proprietà, tenere in considerazione gli accessi, le recinzioni, la sistemazione del verde, la tinteggiatura dei fabbricati e la distribuzione degli arredi esterni.



Gli interventi medesimi dovranno inoltre comprendere in modo prioritario l'eliminazione delle superfetazioni e delle aggiunte improprie o elementi edilizi deturpanti, anche relative agli aspetti decorativi, finalizzata alla riqualificazione complessiva dell'ambiente urbano e paesistico.



## **ARTICOLO 11. - AREE ATTREZZATE PER LA FRUIZIONE TURISTICA (T2) ALPE FENERA (T2)**

L'area è contraddistinta nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO con la lettera (T2).

Tale area (T2) costituisce uno dei principali accessi al sistema del Monte Fenera e collega la frazione Colma con la Vetta del Monte Fenera attraverso parte del sentiero “Tracce”.

Gli interventi nell'Alpe Fenera devono essere indirizzati al recupero dei fabbricati esistenti e andati distrutti, al fine di ricavare volumi da destinarsi alle strutture ricettive e a strutture logistiche per il funzionamento del Parco e dei servizi di vigilanza, oltre che un centro informativo per i turisti.

Gli interventi di recupero dei fabbricati devono essere effettuati nel più rigoroso rispetto delle caratteristiche tipologiche degli edifici preesistenti e secondo quanto disposto dall'articolo 27 delle presenti Norme di Attuazione.

La realizzazione di quanto suddetto, deve essere oggetto di Permesso di Costruire Convenzionato tra i Promotori dell'intervento e l'Ente Parco, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7bis delle presenti Norme di Attuazione.

Nell'area attrezzata per la fruizione turistica sono ammesse attrezzature per l'impiego sociale e culturale del tempo libero e per la fruizione turistica e organizzata, compatibili con le finalità del Parco, stabilite dall'articolo 3 della Legge Regionale 30 marzo 1987, n° 22.

L'area attrezzata è caratterizzata dalla presenza o dalla possibilità di realizzazione di aree di sosta, attrezzature di interesse didattico, finalizzate alla maggior conoscenza delle peculiarità del Monte Fenera, percorsi attrezzati, strutture destinate all'utilizzo turistico, ricettivo, informativo da parte dei visitatori. In detta area potrà altresì trovare collocazione strutture finalizzate alle attività dei servizi di vigilanza di cui all'articolo 10 della Legge Istitutiva del Parco del Monte Fenera.





Per i fabbricati esistenti sono consentite modifiche delle destinazioni d'uso a fini agrituristici secondo le prescrizioni di cui all'articolo 21 delle presenti Norme di Attuazione.

Le eventuali opere infrastrutturali primarie necessarie all'abitabilità, alla fruizione ed alle attività economiche non devono modificare l'aspetto attuale dei luoghi e dei caratteri storici dei fabbricati adiacenti.

I progetti di intervento, da sottoporre al parere obbligatorio dell'Ente Parco, dovranno essere redatti con particolare e specifica attenzione al contesto paesistico, estendersi all'intera proprietà, tenere in considerazione gli accessi, le recinzioni, la sistemazione del verde e la distribuzione degli arredi esterni.

Gli interventi medesimi dovranno inoltre comprendere in modo prioritario l'eliminazione delle superfetazioni e delle aggiunte improprie o elementi edilizi deturpanti, anche relative agli aspetti decorativi, finalizzata alla riqualificazione complessiva dell'ambiente urbano e paesistico.

Per le aree limitrofe all'alpe Fenera che si presentano governate a prato occorre mantenerle in tali condizioni.

E' prevista la realizzazione di un prolungamento di pista sino al raggiungimento dell'Alpe Fenera secondo quanto disposto all'art. n° 22, punto C comma 2 NUOVI COLLEGAMENTI STRADALI.



## **ARTICOLO 12. - PRESCRIZIONI E DESTINAZIONI D'USO AMMESSE PER L'AREA DELLA VETTA DEL MONTE FENERA (S1)**

Nell'area della Vetta del Monte Fenera, individuate nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO con la lettera (S1), gli interventi devono essere rivolti a razionalizzare e potenziare le attrezzature e gli arredi per la sosta e colazioni all'aperto, eliminare sia le specie arboree in contrasto con quelle autoctone che quelle che creano problemi alla realizzazione degli obiettivi previsti dal P.A., risistemare il viale processionale che congiunge la punta Bastia con la punta S. Bernardo. Il rifugio esistente può essere oggetto di interventi di manutenzione e ristrutturazione leggera atti a mantenere la funzionalità e la fruibilità nel rispetto di quanto previsto all'art. 27 delle presenti Norme di Attuazione. E' consentito a questo scopo l'installazione di impianti tecnologici per la funzionalità del rifugio stesso; tali interventi devono essere oggetto di attenta mitigazione per evitare ogni impatto ambientale.

In tutte le altre aree facenti parte della vetta del Fenera non sono ammesse le installazioni di antenne-tralicci e/o impianti tecnologici di qualsiasi natura e tipo.

Relativamente al pannello posto sotto la vetta del Monte Fenera e di fronte all'abitato di Borgosesia, dovrà essere dotato di appropriati accorgimenti che consentono la sua mimetizzazione, finalizzati al migliore inserimento e maggiore compatibilità dell'opera con il contesto paesaggistico ed ambientale interessato.



### **ARTICOLO 13. – AREE DI RECUPERO AMBIENTALE (Rf eRc)**

Il presente Piano individua due tipi di aree di recupero ambientale costituite:

- 1) dalle aree forestali degradate, contrassegnate nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO con la lettera (Rf);
- 2) dalle aree di cava non più utilizzate, contrassegnate, nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO con la lettera (Rc).

Per dette aree devono essere previsti interventi indirizzati alla riqualificazione ambientale dei comparti degradati prevedendo:

- ❖ per l'area forestale degradata interventi già previsti dal Piano di Assestamento;
- ❖ per le aree di cava dismesse (che il Piano destina ad attività compatibili con le finalità del Parco) devono essere previsti interventi volti a restaurare e reintegrare l'ambiente dalle alterazioni prodottesi nel tempo e che risultano lesive della percezione a breve e a lungo campo di osservazione, mediante riporti di terreno e iniziative di semina e piantumazioni e quant'altro si renda necessario; gli interventi di recupero ambientale delle cave non più utilizzate devono prevedere l'eventuale recupero e restauro dei manufatti edilizi esistenti di interesse per l'archeologia industriale e il loro riuso al fine di garantire la fruizione turistica e sociale dei luoghi. Tali interventi devono essere effettuati prioritariamente utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica.



## **ARTICOLO 14 – AREE DELLE CAVITÀ CARSIICHE (G)**

Il Piano norma le aree relative alle cavità carsiche di interesse paleontologico ovvero quelle aree tutelate dalle leggi statali in materia e dalle Leggi Regionali 67/80 e 69/80. Le norme, oltre che per le aree indicate nella TAVOLA 3 – AZZONAMENTO con la lettera (G), valgono per tutte le aree di pertinenza degli accessi delle cavità carsiche presenti sull'intero territorio del Parco sia per quelle già censite, sia per quelle di nuovo ritrovamento. Per quelle non ancora segnalate, la definizione dell'area di pertinenza all'atto del ritrovamento e della segnalazione non costituisce variante al Piano; pertanto le norme del presente articolo varranno automaticamente per tali aree di pertinenza e di accesso alle nuove cavità.

Si precisa che le attività saranno oggetto di accordo di programma e di diretta cooperazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici nel rispetto delle linee della Convenzione Quadro definita, da quest'ultimi, con il competente Assessorato Regionale.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per le cavità carsiche presenti in altre aree normative.

Sono unicamente ammessi interventi volti a:

- ❖ migliorare la viabilità di accesso alle cavità e gli accessi medesimi attrezzando anche apposite piazzole di sosta;
- ❖ tutelare l'integrità ambientale dei luoghi;
- ❖ garantire la sicurezza presso le trincee di scavo aperte dagli Enti autorizzati con eventuali cancellate e chiusure idonee;
- ❖ installare eventuali impianti di allarme, di sicurezza e di illuminazione;
- ❖ dotare gli spazi interni ed esterni delle cavità con materiali e attrezzature ed arredi museali e didattici;
- ❖ valorizzare, anche attraverso la didattica, i siti delle cavità carsiche oltre che a migliorare la ricerca scientifica.



Non sono consentite aperture artificiali di accessi e cunicoli interni di collegamento tra le cavità, che pregiudichino l'integrità ambientale del sistema carsico esistente. Gli interventi sono consentiti per fini scientifici, archeologici e di sicurezza dopo l'ottenimento delle previste autorizzazioni compresa quella dell'Ente Parco.

Le campagne di scavo condotte dagli Enti autorizzati dalla competente Soprintendenza si devono concludere, salvo quanto disposto diversamente, con il riporto del terreno nel luogo di estrazione al fine di non modificare il livello esistente e l'attuale piano di calpestio. L'inizio di tali campagne, le modalità e i tempi devono essere segnalati all'Ente Parco.

La terra di risulta deve essere collocata secondo progetti che utilizzano sistemi, metodi e materiali consoni all'area e nel rispetto del P.A., e devono ottenere l'autorizzazione, oltre che dagli Enti di Tutela preposti, dall'Ente Parco.

Sono consentiti l'ampliamento fino al 50% della superficie coperta esistente del rifugio G.A.S.B. in Comune di Borgosesia, l'adeguamento delle attrezzature, della teleferica comprendente anche i cavi aerei di alimentazione elettrica, e degli accessi da approvarsi previo parere obbligatorio del Parco e con la previsione dell'utilizzo di materiali adeguati all'ambiente naturale circostante.

I progetti dovranno essere corredati da uno studio di impatto ambientale e paesistico adeguato alla presenza delle risorse ambientali, scientifiche e storiche presenti.



## **ARTICOLO 15. – AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE FORESTALE**

Per le aree a prevalente destinazione forestale, individuate come “Aree boscate ad alto fusto” nell’all. CART. 4 – PAESAGGIO, e per le aree forestali classificate dal Piano di Assestamento Forestale vigente, ad eccezione delle aree forestali degradate di cui al precedente articolo 13, gli interventi devono essere rivolti all’assoluto rispetto e alla tutela attiva delle peculiarità paesistiche e naturalistiche con particolare riguardo per le aree boscate.

Nelle aree sia a prevalente destinazione forestale che forestali, possono inoltre essere effettuate in modo prioritario, previa autorizzazione dell’Ente Parco e con riferimento al Piano di Assestamento Forestale, le eventuali opere utilizzando tecniche di ingegneria naturalistica ambientale, integrandole nei casi indispensabili, con opere di ingegneria tradizionale nel rispetto ed osservanza delle norme del Piano d’Area, relative alla sistemazione idraulico-forestale, di difesa di abitati e di strade da smottamenti, per la sistemazione di frane e di torrenti, per canalizzazioni, impianti fissi o mobili necessari per il trasporto dei materiali legnosi, piazzole per il deposito del legname e per le operazioni di esbosco, piste forestali di servizio e piste di attraversamento dei beni silvo-pastorali, opere di pronto intervento successive a calamità naturali.

Nelle aree boscate l’Ente Parco può effettuare interventi di risistemazione e miglioramento della viabilità pedonale e veicolare nel quadro degli interventi previsti per i sentieri e le piste al servizio della fruibilità turistica del Parco.

L’installazione e il mantenimento di teleferiche fisse o impianti destinati al trasporto del materiale di esbosco o per altri usi è subordinata alla presentazione di un progetto sottoposto all’autorizzazione dell’Ente Parco. L’utilizzo di mezzi per l’esbosco quali le canaline, cavi sotto chioma, ecc. vanno sempre autorizzati dall’Ente Parco.



## **ARTICOLO 16. - CENSIMENTO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DEGLI ALBERI MONUMENTALI**

L'Ente Parco con uno specifico censimento provvede a completare e a integrare gli elenchi degli edifici di valore storico, artistico, ambientale e documentario dei P.R.G.C.. Tale censimento viene sottoposto all'approvazione della Commissione per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali, prevista all'art. 8 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n° 20. Fino all'approvazione di tale censimento gli interventi che prevedono ampliamenti degli edifici, dove sono consentiti, sono sottoposti al parere obbligatorio dell'Ente Parco.

In applicazione della Legge Regionale 3 aprile 1995 n° 50 ("Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte"), l'Ente Parco promuove l'individuazione dei soggetti vegetali di particolare pregio sia direttamente, sia fornendo adeguata consulenza a privati, enti e associazioni. Gli alberi, filari ed alberate che vengono inclusi nell'elenco di cui all'art. 3 della citata L.R. n° 50/95, sono individuati su apposita cartografia allegata al Piano d'Area e sono segnalati con specifica tabellazione sul territorio.



## ARTICOLO 17. ECOMUSEI

L'Ecomuseo della Cultura Materiale Contadina della Bassa Valsesia è finalizzato alla conservazione, recupero e restauro dei Taragn (terranea) ancora esistenti nel nucleo frazionale di Sorzano e aree limitrofe. Con riferimento alla *Legge Regionale 14 marzo 1995 n° 31 "Istituzione di Ecomusei in Piemonte"*, all'interno dell'Ecomuseo medesimo devono essere previste aree museali attrezzate, centri di visita e documentazione, un centro ricettivo e di accoglienza, l'abitazione del proprietario e del conduttore.

Le relative funzioni dovranno essere svolte all'interno dei fabbricati esistenti e parzialmente in stato di rovina, con recupero delle volumetrie originarie. Eventuali ampliamenti finalizzati alla realizzazione di impianti tecnologici e strutture di servizio dovranno essere oggetto di un attento studio per il loro corretto inserimento nelle strutture tipiche del fabbricato senza in alcun modo modificarne o alterare le caratteristiche di tali fabbricati.

L'Ecomuseo della cultura materiale contadina della bassa Valsesia, già istituito, può essere ampliato in coerenza con le finalità espresse dalla *Legge Regionale 14 marzo 1995 n° 31 "Istituzione di Ecomusei in Piemonte"* oltre che con le prescrizioni del Piano d'Area.

Gli interventi di recupero e le modalità di gestione saranno oggetto di apposite convenzioni da stipularsi con l'Ente Parco.

La rete stradale veicolare, carrareccia e pedonale di servizio all'Ecomuseo della Cultura Materiale viene considerata parte integrante dei percorsi di visita all'interno del Parco. Essa è formata dai seguenti percorsi:

- ❖ Castagnola – Sorzano;
- ❖ Soliva – Campiano;
- ❖ Strada degli Ozenghi, tra Rasco e Bertagnina;
- ❖ Variante di collegamento tra la strada degli Ozenghi e il percorso Castagnola – Sorzano;
- ❖ Bertagnina – Campiano;
- ❖ Sorzano – Campiano.





La rete stradale carrareccia dell'Ecomuseo potrà essere percorsa mediante mezzi veicolari meccanizzati a motore unicamente dai residenti e proprietari dei fondi, dal personale del Parco, dai mezzi di soccorso e dai mezzi d'opera addetti alle opere di manutenzione del bosco e degli edifici esistenti. Il traffico turistico veicolare è vietato; la relativa segnaletica dovrà corrispondere ai requisiti di cui al seguente articolo n° 26 delle N.A. del P.A. .



## **ARTICOLO 18. - NORME PER LA CONSERVAZIONE, IL RECUPERO E LA SALVAGUARDIA DEI “TARAGN”**

I “Taragn” costituiscono beni di interesse storico-documentario.

Su tutto il territorio del Parco Naturale del Monte Fenera è fatto divieto di manomettere tali beni.

Gli interventi su tali beni debbono attuarsi nel rigoroso rispetto dei caratteri strutturali, formali preesistenti e con l’impiego di materiali che tradizionalmente sono stati utilizzati per la loro costruzione.

I “Taragn” classificati come tali, ad esclusione di quelli che rientrano nel progetto dell’Ecomuseo della Cultura Contadina della bassa Valsesia esistenti nel nucleo di Sorzano e ricompresi nelle aree di Campiano, Bertagnina e Soliva di cui è fatto espresso divieto di utilizzare coperture diverse da quelle in materiale vegetale, in caso di interventi di manutenzione straordinaria dovranno prioritariamente avere il tetto in paglia di segale ed in alternativa in lamiera preverniciata mantenendo rigorosamente le caratteristiche delle strutture lignee originarie e le tipologie tradizionali secondo le indicazioni dell’art. n° 27 delle N.A. del P.A..

Qualora in presenza di taragn aventi connotati tipologici originari e ubicati sulle visuali fruibili dalla viabilità, o da punti e/o percorsi di interesse panoramico, quali itinerari naturalistici, storico-culturali e escursionistici, questi dovranno mantenere la copertura in segale.



## **ARTICOLO 19 – ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECHNICHE**

Gli spazi necessari in funzione delle esigenze di abitazione e della conduzione del fondo devono essere ricavati prioritariamente con il recupero, la ristrutturazione ed il riuso di annessi rustici in disuso o in rovina, e, solo in assenza di alternative di recupero, con ampliamenti ottenuti mediante la nuova costruzione, nelle zone ove sono consentiti ai sensi della presente normativa.

Le nuove edificazioni a destinazione esclusivamente agricola potranno sorgere esclusivamente nelle aree contigue a coltivi ancora in attualità o in aree di recente invasione ma pur sempre contigue a coltivi. Sono comunque vietate nei terreni classificati “bosco” costituenti circa il 95% del territorio del parco.

Sono consentiti ampliamenti o nuove costruzioni, anche a causa della mancanza di volumi per una corretta gestione dell'azienda, da aggregare alle costruzioni esistenti e solo ed esclusivamente per attività agricole operanti nel parco, in considerazione della loro intera attività, perlomeno al 90% nelle aree comprese nella zona di Salvaguardia (A) e al 70% nelle aree comprese nella zona di Salvaguardia Ambientale (SA). Le nuove costruzioni o ampliamenti dovranno essere rigorosamente dimensionati nel rispetto di documentate e specifiche esigenze produttive nel rispetto pieno e inderogabile delle tipologie costruttive e dimensionamenti tipici e di antico stampo dei fabbricati agricoli presenti nel parco e in considerazione dei disposti di legge della L.R. 56/77. L'allegato n° 4 (Analisi delle tipologie edilizie) del Piano d'Area, seguita da un attento rilievo e valutazione sul campo dei fabbricati agricoli esistenti considerati di indirizzo, sono in grado di fornire esaurienti modelli estetici da trasferire alle nuove costruzioni, consentendo l'individuazione degli accorgimenti progettuali necessari per consentire il più corretto inserimento paesaggistico dei nuovi interventi nel rispetto dei connotati di valore riconosciuti dal dispositivo di vincolo paesistico ambientale e utili nel contempo alla mitigazione visiva delle strutture in progetto, specificando che, visti gli ambiti di edificabilità, consentono le nuove costruzioni, in taluni casi, riequilibrio dell'ambiente rurale.



I progetti relativi alle nuove costruzioni agricole (fatto salvo che comunque è prioritario il recupero di strutture dismesse e obsolete per tale finalità), con la richiesta all'Ente Parco di parere preventivo obbligatorio, devono essere oggetto di una convenzione che stabilisca i vincoli temporali e le destinazioni d'uso e siano contenuti in un Piano di Sviluppo Aziendale da sottoporre alla approvazione della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali prevista dall'articolo 8 della L.R. 03 aprile 1989 n° 20. Sono in ogni caso vietate nuove costruzioni a destinazione esclusivamente di residenza agricola. La progettazione dovrà essere integrata con un'analisi di impatto visivo e che individui, le porzioni di territorio dalle quali è visibile l'edificio e/o struttura in progetto (tenendo conto dell'andamento altimetrico e degli eventuali ostacoli naturali, non di tipo stagionale), che stabilisca un numero rappresentativo di punti di vista dai quali è possibile osservare il paesaggio trasformato, e che conseguentemente, fornisca attendibili foto-inserimenti delle opere e strutture in progetto.

Non è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici agricoli di nuova costruzione o delle parti ampliate.

E' consentito, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 25 della Legge Regionale 56/1977, e dagli art. 3 e 4, delle presenti Norme di Attuazione relativi alle zone di Salvaguardia (A) e alle zone di Salvaguardia Ambientale (SA), l'insediamento di imprese agricole di tipo "civile" purché non inquinanti, aventi le seguenti caratteristiche (Deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento – Ministero dei Lavori Pubblici, 8 maggio 1980, pubblicata sulla G.U. del 14 maggio 1980, n° 130):

- a) Imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla selvicoltura;
- b) Imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini e suini purché non inquinanti, che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno nel Parco per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame. Tale terreno dovrà essere espressamente utilizzato per l'allevamento e annesso all'azienda agricola;



- c) Imprese dedite ad allevamenti avicoli e cunicoli purché non inquinanti, che dispongano, in connessione con l'attività di allevamento, almeno di un ettaro di terreno nel Parco per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame. Tale terreno dovrà essere espressamente utilizzato per l'allevamento e annesso all'azienda agricola;
- d) Imprese di cui ai precedenti punti a), b), c), che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione, che siano inserite con carattere di normalità e di complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà pervenire per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo.

Sù tutto il territorio del Parco le colture agrarie possono essere localizzate sui terreni attualmente agricoli, su quelli incolti e con sviluppo recente di bosco di invasione, fatte salve le prescrizioni del Piano di Assestamento Forestale e nel rispetto di quanto indicato nel D.Lgs. n° 227 del 18 maggio 2001, e L.R. n° 4 del 10-02-2009 e s.m.i.

Per quanto attiene le aree a coltivazione viticola è ammessa la sostituzione del vigneto con altre colture agrarie purché compatibili con il Parco.

Nella zona di Salvaguardia (A) e nella zona di Salvaguardia Ambientale (SA) è consentito recuperare ex vigneti ed ex frutteti, su autorizzazione dell'Ente Parco, ad esplicita richiesta degli aventi diritto, nel rispetto della L.R. n° 4 del 10-02-2009. Gli appezzamenti dovranno avere pendenza non superiore al 40% ed essere contigui a vigneti o coltivi ancora in attualità.

E' consentita, nell'immediato intorno di insediamenti produttivi agricoli già esistenti, la realizzazione di strutture chiuse in legno per il deposito di attrezzi e di materiali necessari alla conduzione delle singole aziende, previo parere obbligatorio dell'Ente Parco, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 27 e di cui agli artt. 3 e 4, delle presenti Norme di Attuazione relativi alle zone di Salvaguardia e di Salvaguardia Ambientale.



Per mantenere e promuovere lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, secondo le vocazioni produttive del territorio, assicurando la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale favorendo la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura, occorre che qualora lungo il perimetro delle coltivazioni agricole sono presenti piante che danneggiano di fatto le produzioni, le stesse dovranno essere tagliate. L'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco, dovrà prevedere una fascia di rispetto per il coltivo compresa tra mt 3 e mt 20 e valutata di volta in volta, nel rispetto di un minimo e massimo, in base alla posizione, esposizione, pendenza del terreno, attività agricola e quant'altro. Quanto suddetto non è applicabile nel caso che la coltivazione risulti non rispondente alla premessa, di modestissime dimensioni, completamente isolata o lontana da altre coltivazioni o inserita nel bosco. Per migliorare e valorizzare il rapporto prodotti e territorio, occorrerà favorire in tali fasce, anche attraverso forme consociative tra i coltivatori e i proprietari dei terreni, attività strettamente agricole quali le coltivazioni di piccoli frutti o comunque attività connesse a questo tipo di agricoltura.



## **ARTICOLO 20. - MORFOLOGIA DEL TERRITORIO AGRICOLO**

Al fine di garantire la salvaguardia e la valorizzazione dei caratteri paesistici del territorio del Parco, è fatto divieto di modificare in modo evidente la morfologia naturale delle pendici collinari con spianamenti e spostamenti di terra. Sono comunque consentiti modesti interventi alla morfologia del terreno quando questi sono funzionali o indispensabili allo svolgimento delle attività agricole in funzione delle moderne tecnologie.

L'apertura di piste a servizio dell'attività agricola e forestale dovrà essere limitata allo stretto indispensabile, prevedere tracciati a mezza costa con ridotti movimenti di terra compensati tra scavi e riporti ed adeguate canalette per il deflusso delle acque; il consolidamento del terreno a monte e a valle dovrà essere realizzato con muretti rivestiti in pietra a vista e opere di ingegneria naturalistica, le scarpatelle ai lati potranno essere sistemate anche con siepi, cespugli o gruppi di arbusti a medio fusto, adatte alla natura dei luoghi.

Eventuali piazzole di manovra dovranno essere chiaramente definite con opere di sistemazione ai margini, canalette di deflusso delle acque e siepi di arbusti ai bordi.

La nuova realizzazione, il reimpianto e l'ampliamento di vigneti dovrà rispettare il più possibile la morfologia naturale delle pendici; in caso di accentuata acclività, i filari saranno disposti su gradoni pressoché paralleli alle curve di livello; eventuali opere di contenimento del terreno non dovranno eccedere metri due di altezza, essere realizzate in murature rivestite in pietra a vista o altre opere di ingegneria naturalistica che non pregiudicano la percezione visiva. Gli stessi materiali dovranno essere impiegati per eventuali scalette di collegamento fra i dislivelli.

Particolare cura dovrà essere comunque riservata al rispetto ed al ripristino delle vie di deflusso naturale delle acque (rii, fossi, ecc.) al fine di evitare la formazione di dissesti ed erosioni, ed il convogliamento a valle di massi e detriti.



## **ARTICOLO 21. - AZIENDE AGRITURISTICHE E “BED AND BREAKFAST”**

L’insediamento di aziende agrituristiche – che possono svolgere l’attività in ogni edificio esistente - è coerente con le finalità del Piano d’Area, che comprendono prioritariamente lo sviluppo, la valorizzazione ed il riequilibrio del territorio agricolo tutelando i caratteri dell’ambiente in genere e in particolare di quello rurale, incrementando il turismo scolastico e giovanile; si richiama in proposito la Legge Regionale 23 marzo 1995, n° 38, “Disciplina dell’agriturismo”.

Con riferimento all’art. 5 della Legge medesima non possono essere utilizzate nuove costruzioni per l’attività agriturbistica; possono tuttavia essere utilizzati a tal fine anche gli edifici rurali esistenti nei centri abitati destinati alla propria abitazione dall’imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo Comune o Comune limitrofo (comma 2).

Sono consentiti ampliamenti dei fabbricati esistenti nel rispetto di quanto indicato in ogni specifico articolo a cui quel fabbricato è riconducibile per ubicazione. Tali ampliamenti devono esclusivamente essere finalizzati al mantenimento delle tipologie caratteristiche e di antico stampo del fabbricato.

Al fine di valorizzare le aree del Parco del Monte Fenera potrà essere prevista a corredo delle aziende agrituristiche con vendita di prodotti alimentari e artigianali locali, la realizzazione anche di nuovi edifici ove non sia possibile recuperare volumetrie ed edifici in stato di rovina e nelle località consentite dalle N.A. di Piano. Tali fabbricati sono a servizio dell’azienda e/o dei visitatori. Le nuove strutture potranno avere una superficie max di 50 mq e si dovranno impiegare materiali lignei; sono escluse impegnative opere finalizzate alla realizzazione di manufatti strutturali e architettonici; non è permessa la reversibilità dell’intervento per altri usi.

Le opere da realizzare a tal fine saranno proposte mediante un piano di fattibilità urbanistico dettagliato con valenza di Strumento Urbanistico di Attuazione di iniziativa pubblica o privata o dell’Ente Parco corredato da progetti edilizi e architettonici di carattere definitivo che comprendano anche le previsioni relative alla viabilità ed alle infrastrutture.





I Piani di fattibilità urbanistici, dopo l'espressione del parere obbligatorio dell'Ente Parco, se interessano immobili od aree di interesse culturale o documentario di cui all'art. 24 della L.R. n° 56/77, sono sottoposti all'approvazione della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali prevista dall'articolo 8 della Legge Regionale 3 aprile 1989, n° 20.

Gli interventi di recupero e le modalità di gestione saranno oggetto di apposita convenzione da stipularsi con l'Ente Parco.

In ottemperanza alla L.R. 13 marzo 2000 n° 20 ("Integrazioni dalla L.R. n° 31 del 15/4/1985, Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere) è consentito l'esercizio saltuario del servizio di ospitalità denominato "bed and breakfast" per i privati che, avvalendosi della loro normale organizzazione familiare, offrono saltuariamente un servizio di alloggio e prima colazione.

Tale attività, che deve avere carattere di saltuarietà anche se per periodi stagionali ricorrenti, deve essere esercitata utilizzando non più di tre camere con un massimo di sei posti letto, e secondo le prescrizioni dei cui alla Deliberazione Legislativa medesima.



## **ARTICOLO 22. - INFRASTRUTTURE VIARIE E PARCHEGGI**

Sull'intero territorio del Parco Naturale la viabilità deve essere limitata alla rete stradale esistente ed alle piste di servizio, ad accesso regolamentato.

L'apertura di piste di servizio dovrà essere limitata allo stretto indispensabile, prevedendo tracciati a bassissimo impatto ambientale e paesistico.

Le piste di servizio, comprese quelle previste all'art. n° 27 delle N.A. del P. A. del Parco alla voce "Edifici da recuperare, edifici recuperati o parzialmente da recuperare" e quelle specificate o di indirizzo previste dal Piano D'Assestamento Forestale del Parco, dovranno prevedere che:

- ❖ sia prevista una fascia di rispetto di mt 5 per gli alberi di particolare pregio;
- ❖ non sia alterata la rete di sentieri che deve essere opportunamente sistemata e segnalata;
- ❖ devono essere valorizzati eventuali manufatti di interesse storico – documentario presenti sul percorso (lastricati, selciati, piloni votivi ecc.);
- ❖ le opere d'arte connesse quali muretti di sostegno e di controripa dovranno essere eseguiti in pietra locale, di altezza massima di mt 2 o con opere di ingegneria naturalistica. Eventuali scarpate dovranno essere via via consolidate con inerbimenti e non dovranno avere pendenza superiore a 45°;
- ❖ il percorso dovrà essere studiato in modo da non innescare fenomeni di instabilità dei versanti e dovranno essere contestualmente eseguite opere di drenaggio delle acque al fine di evitare fenomeni di dilavamento da realizzarsi con materiali coerenti con le tradizioni costruttive locali.”
- ❖ Gli interventi previsti sia lungo la viabilità veicolare che pedonale dovranno prevedere l'utilizzo di materiali con caratteristiche esteriori del tutto simili a quelli tradizionali e tipici della zona.

Le infrastrutture di accesso e la sistemazione degli spazi liberi di pertinenza non devono snaturare gravemente l'integrità dei fondi agricoli, né alterare la trama parcellare della rete idrologica e stradale e la leggibilità del paesaggio agrario.



#### A. Viabilità Veicolare

Sull'attuale rete viaria veicolare il Piano individua alcuni assi stradali considerati strategici ai fini dell'accessibilità all'area del Parco, costituiti dagli assi di "penetrazione":

- ❖ Gargallo-Molino Ciotino-Soliva
- ❖ Cremosina-Bertagnina-Campiano
- ❖ Valduggia-Castagnola-Soliva
- ❖ Valduggia-Colma
- ❖ Colma-Maretti-Castagnola
- ❖ Borgosesia-Fenera San Giulio
- ❖ Borgosesia-Fenera Annunziata e di Mezzo
- ❖ Grignasco-Ara
- ❖ Grignasco-Sella-Bertolotto-Mollia d'Arrigo
- ❖ Grignasco-Isella
- ❖ Traversagna
- ❖ Boca-Montalbano.

Questi assi stradali devono essere considerati prioritari per la definizione del quadro degli interventi sulla viabilità.

L'accesso alle varie aree del Parco deve essere consentito ed indirizzato prioritariamente su questi assi mediante opportuna segnaletica stradale, riservando ai rimanenti assi stradali presenti sul territorio un uso principale per i proprietari dei terreni o gli aventi titolo ed eventualmente un ruolo di sfogo degli altri assi prioritari nei casi di congestione del traffico provocata da un intenso flusso veicolare. La restante viabilità potrà, con decisioni motivate, essere preclusa limitandone il transito animale, pedonale, ciclabile o veicolare, per iniziativa dell'Ente Parco e dopo preventiva segnalazione ai Comuni interessati.



## B. La Dorsale Centrale

Occorre prevedere, per la piena fruizione dell'area del Monte Fenera e dell'area di recupero comprendente le frazioni Campiano e Soliva, percorsi attrezzati.

Per il percorso attrezzato si intende un percorso in cui devono essere previste aree di sosta e colazione all'aperto dotate di servizi idonei a garantirne la fruizione ed il corretto mantenimento.

## C. Nuovi Collegamenti Stradali

Ai fini della rivitalizzazione della frazione Bertasacco è previsto il completamento e miglioramento del collegamento veicolare con la frazione Mollià d'Arrigo, regolamentandone comunque il transito.

Al fine di consentire il recupero dell'Alpe Fenera (vedi art. 11 delle N.A. del P.A.), finalizzato alla riutilizzazione dei fabbricati esistenti e andati distrutti, al fine di ricavare volumi da destinarsi sia ai privati proprietari che alle strutture ricettive e a strutture logistiche per il funzionamento del Parco e dei servizi di vigilanza, oltre che un centro informativo per i turisti, si prevede il prolungamento della pista che attualmente collega la frazione Colma con la Vetta del Monte Fenera prevedendo un nuovo collegamento oltre la cascina Solivo, lungo la direttrice del rio Fenera, e l'alpe Fenera.

I nuovi collegamenti devono essere attuati mediante la predisposizione di dettagliati progetti predisposti con particolare attenzione alla compatibilità ambientale e geomorfologica al fine di rendere adeguati i tracciati con le valenze ambientali e naturalistiche delle aree.

Nella esecuzione di tali percorsi veicolari deve essere assicurata la stabilità dei versanti dove le eventuali opere siano realizzate con interventi di ingegneria naturalistica, muretti di contenimento rivestiti in pietra a vista, nonché le necessarie canalizzazioni per lo smaltimento delle acque dilavanti; deve essere comunque garantito, che l'opera non danneggi l'equilibrio idrogeologico.



#### D. Viabilità Pedonale (Sentieri)

Il Piano individua una serie di percorsi strategici, individuati in parte nella tavola di Azzonamento che collegano le principali emergenze storico-urbanistiche con gli accessi principali al Parco, per i quali devono, prioritariamente essere previsti interventi tesi al miglioramento delle condizioni degli stessi ed a garantire la percorribilità per i fruitori.

Sono consentiti, oltre alla normale manutenzione, interventi di ripristino e ristrutturazione che favoriscano la fruizione turistica e consentano, ove attualmente impedito, l'accesso agli edifici esistenti, purché sia prevista la formazione di scarpe in terra in luogo di muri di sostegno, e si utilizzano per gli interventi stessi, tecniche di ingegneria naturalistica ed eventuali muri di sostegno rivestiti in pietra a vista.

Tali interventi, anche quando comportano l'esecuzione di opere di eliminazione di punti a rischio quali ponti, passerelle o altro, devono essere eseguiti utilizzando al massimo materiali compatibili con le caratteristiche ambientali dei luoghi, privilegiando l'utilizzo del legno o eseguendo opportune mascherature in legno o pietra naturale di manufatti eseguiti, per necessità statiche, in cemento armato.

#### E. Viabilità Agro – Silvo - Pastorale e Di Conservazione Delle Caratteristiche Ambientali, Paesaggistiche E Storiche Del Parco

Nuove piste sono consentite, secondo quanto prescritto dall'articolo 1, terzo comma, lettera h) delle presenti Norme di Attuazione, al fine di garantire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, forestali e alla conservazione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storiche del Parco, nel pieno rispetto delle caratteristiche naturali dei luoghi e delle previsioni del P.A.F. vigente.

La viabilità esistente, anche se in parte danneggiata o compromessa, deve essere oggetto di ripristino qualora ne sussistono le condizioni.



## F. Parcheggio

Al di fuori delle aree attrezzate, possono essere realizzate le aree a parcheggio onde garantire il corretto e disciplinato accesso veicolare al Parco, non possono interessare aree boscate ad alto fusto; devono essere sistemate a verde con pavimentazioni che consentano un corretto smaltimento delle acque meteoriche, devono inoltre prevedere una recinzione a verde mediante piantumazione di siepi di altezza non superiore a 2 metri, onde mascherare la visuale delle auto in sosta dalle strade e da altri punti di visuale significativi.

Le pavimentazioni a verde potranno essere realizzate posizionando, interrati e non a vista, sia tronchetti a reticolo in legno, inserti in PVC, elementi alveolari a nido d'ape o altro, con funzioni esclusivamente di consolidamento del terreno per percorsi veicolari, parcheggi ecc.. Tali materiali dovranno essere successivamente inerbiti.



## **ARTICOLO 23. - ALTRE INFRASTRUTTURE**

Sono consentite le opere infrastrutturali primarie (fognature bianche, nere e miste, impianti di adduzione del gas, impianti di depurazione, elettrificazione, ecc.) purché siano interrato e i manufatti emergenti siano oggetto di specifiche cautele progettuali che producano adeguati inserimenti ambientali.

Non è consentita la costruzione di nuove linee aeree (tecnologiche, elettriche, telefoniche ecc.) e l'installazione o la posa di nuovi impianti, antenne e tralicci, attrezzi e particolari tecnici e tecnologici di qualsiasi natura e tipo. Le linee aeree esistenti non possono essere oggetto di manutenzione straordinaria e rifacimento, dovendosi prevedere il loro interrimento.

Nel caso di accertata, da parte del Parco, impossibilità all'interrimento di quanto suddetto, questi dovranno essere posizionati esclusivamente su pali in legno. In caso di sostituzione di un palo di sostegno o di aggiunta di un punto luce questi devono essere esclusivamente in legno.

L'illuminazione pubblica posta nei nuclei frazionali è costituita da lampioni che dovranno essere in legno, ferro o altri materiali assimilabili a quest'ultimo e verniciati di colore scuro con vernice opaca e caratteristiche del tutto simili a quelli di antico stampo.

Le cabine di trasformazione e i manufatti isolati devono, sia in caso di manutenzione o di nuova costruzione, oltre al rispetto di quanto previsto all'art. 27 delle N.A. del P.A., parimenti essere tinteggiati di colore scuro e mascherati con alberi e/o arbusti, al fine di attenuare il loro impatto sull'ambiente.



## **ARTICOLO 24. - RECINZIONI**

Sono vietate su tutto il territorio del Parco recinzioni che costituiscano elemento di deturpamento ambientale, quali recinzioni in cemento a varie altezze o muri con elementi prefabbricati in cemento o recinzioni metalliche il cui disegno è estraneo ai caratteri decorativi tradizionali.

Su tutto il territorio del parco e principalmente nei centri abitati occorre evitare l'eccessiva presenza di recinzioni.

Nell'intero territorio del Parco sono consentite:

- ❖ recinzioni formate da siepi vive con altezza non superiore a metri 2,00 con rete metallica interposta non visibile;
- ❖ recinzione in rete metallica sino a 2 mt di altezza, compresi 30 cm di muratura, con interposta siepe viva.
- ❖ da staccionate in legno a semplici elementi verticali e orizzontali di altezza non superiore a cm 120; anche con supporti in pietra;
- ❖ da recinzioni e cancellate, entrambe in ferro, a giorno costituite da semplici aste verticali con elementi di congiunzione orizzontali; verniciate di colore scuro ed eventuale zoccolo in pietra a vista di altezza massima di centimetri 30, per una altezza massima complessiva di metri 1,50;
- ❖ qualora in presenza di aree di particolare pregio lungo le recinzioni dovranno essere attuate forme naturali di mascheramento delle opere.

Devono essere inoltre rispettate le norme previste all'art. 27 delle presenti N.A. al paragrafo "Prescrizioni costruttive relative agli artt. 3, 4 e 5 delle N.A. del P.A.





## **ARTICOLO 25. - DISCARICHE**

Su tutto il territorio del Parco del Monte Fenera non sono consentite discariche di alcun tipo.

Tutti i materiali di scarico, i rifiuti in genere devono essere convogliati in apposite aree a discarica poste all'esterno del Parco attraverso servizi di raccolta per iniziativa dei Comuni i cui territori ricadono nell'area del Parco. Il Parco in accordo con le Amministrazioni Comunali di competenza territoriale, nel caso di ritrovamento di rifiuti e materiali in genere che possono ricondurre al proprietario, applicherà un costo fissato in euro 100,00 all'ora oltre alle spese di trasporto di materiali ingombranti previste dalla Leggi Statali e Regionali Vigenti e per l'impiego di personale comunale.

Se la persona non risiede nei comuni facenti parte del Parco, verrà informato il Comando di polizia locale competente all'atto della riconsegna del materiale smarrito.

I materiali di risulta delle coltivazioni ed i residui della forestazione, se non stoccati in appositi contenitori, dovranno essere sottoposti a triturazione e finemente sminuzzati per depositarli in luoghi aperti.

Le vecchie discariche presenti nel Parco dovranno quanto prima essere oggetto di recupero a norma delle leggi Vigenti in materia.



## **ARTICOLO 26. - SEGNALETICA**

Su tutto il territorio del Parco è vietata l'apposizione di qualsiasi segnale di tipo pubblicitario, fatti salvi i segnali turistici indicanti attività economiche interne al Parco e attività di fruizione che si svolgono nell'area del Parco. Le dimensioni e i caratteri di tali segnali non devono pregiudicare i caratteri ambientali e paesistici, essere rispettosi delle norme indicate dal Codice della Strada e della normativa Regionale in materia di unificazione della segnaletica dei sentieri sul territorio della Regione Piemonte e in ogni caso essere sottoposti al parere obbligatorio del Parco mediante uno specifico elaborato grafico.

La segnaletica indicante aree di fruizione sociale, culturale e turistica del Parco, emergenze ambientali, paesistiche, architettoniche, o la cartellonistica illustrativa e didattica, deve essere prevista dall'Ente Parco in apposito Piano di informazione e pubblicizzazione coerentemente con quanto previsto dal progetto regionale "Pubblicazioni e segnaletica per i Parchi e le Riserve Naturali" approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 20-5900 del 7 giugno 1986.



## **ARTICOLO 27. - NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO**

Qualsiasi intervento, effettuato nel Parco e pertinente al Piano d'Area, deve essere sottoposto al parere preventivo obbligatorio del Parco, dal soggetto proponente sia esso un soggetto pubblico, privato o altro.

E' consentita la demolizione di fabbricati esistenti, o porzioni di essi, esclusivamente nei casi in cui venga verificato l'avanzato stato di degrado e la reale compromissione della staticità del fabbricato stesso da parte di un tecnico nominato dall'Ente Parco, per procedere, successivamente, alla loro ricostruzione.

In sede di interventi di qualsiasi natura e tipo (ad esclusione della manutenzione ordinaria) è fatto obbligo che gli interventi medesimi devono anche comprendere la demolizione delle superfetazioni e delle aggiunte improprie, l'adeguamento delle opere di finitura alle norme presenti, anche relative agli aspetti decorativi, finalizzata alla riqualificazione complessiva dell'ambiente urbano e paesistico.

Quando le opere eseguite risultano sprovviste delle idonee autorizzazioni, in totale o parziale difformità, con varianti essenziali, in caso di annullamento della concessione, e non rispondenti alle norme e indicazioni contenute nel Piano d'area, salva l'applicazione di altre sanzioni previste dalle normative vigenti, le opere vanno demolite con conseguente adeguamento delle stesse alla normativa del P.A..

Le prescrizioni di cui al presente articolo valgono, salvo quanto diversamente disposto, espressamente e specificatamente, nei precedenti e susseguenti articoli, per l'intero patrimonio edilizio esistente entro i confini del Parco e all'interno delle varie zone e prevalgono sulle Norme di Attuazione degli Strumenti Urbanistici Comunali vigenti non ancora adeguati al Presente Piano d'Area.

Le concessioni che riguardano nuclei ed aree individuati ai sensi dell'art. 24 della L.R. n° 56/77 e s.mti. devono ottenere il parere favorevole della Commissione Regionale per i Beni Culturali e Ambientali previo parere obbligatorio dell'Ente Parco.



Con riferimento all'art. 1 delle presenti Norme di Attuazione, è vietato effettuare interventi edilizi di demolizione, ricostruzione, ampliamento o nuova costruzione che compromettano i caratteri ambientali e paesistici dei luoghi e siano in contrasto con le tipologie edilizie, le modalità costruttive, l'uso di materiali tradizionali e tipici del territorio.

Relativamente ad ogni intervento si dovrà rigorosamente rispettare gli aspetti distributivi, morfologici, compositivi e costruttivi tradizionalmente presenti nel parco, comprendendo tutti gli elementi comprese le finiture.

Gli Allegati al Piano d'Area e la Documentazione esistente al Parco, identificano e documentano le tipologie, i materiali, gli elementi costruttivi caratteristici tradizionali ecc., da seguire come modello.

Per il recupero degli edifici, individuati in cartografia come “Edifici da recuperare”, in stato di abbandono esistenti alla data di approvazione del Piano d'Area e per quanto non in contrasto con le destinazioni di zona del P.A. e delle relative aree di pertinenza definiti dall'art. 25 L.R. n° 56/77 lett. “e”, non più necessari alle esigenze delle aziende agricole, e per gli interventi edilizi da attuarsi presso gli insediamenti rurali e gli edifici rurali isolati, sono ammessi interventi di manutenzione e ristrutturazione edilizia di tipo A e B (ai sensi della L.R. n° 56/77 e della Circolare regionale n° 5/SG/URB del 27/4/84), con le seguenti condizioni:

- a) le aree di pertinenza, definite come l'insieme delle particelle catastali afferenti alle preesistenze edificate e connesse funzionalmente ad esse (comprehensive di cortili, aie, orti, giardini, frutteti, aree cintate) devono essere valorizzate e mantenute nella loro funzionalità;
- b) gli elementi tipologici e costruttivi tradizionali o rilevanti per gli aspetti documentari devono essere mantenuti e adeguatamente restaurati nel rispetto dei caratteri edilizi, funzionali, storici, culturali ed ambientali.
- c) quanto previsto negli specifici punti delle Norme di Attuazione.
- d) Deve essere inoltre previsto:
  - l'ottimizzazione dello sfruttamento della luce naturale ai fini del risparmio energetico e del confort visivo;



- l'impiego di materiali riciclati e/o di recupero per diminuire il consumo di nuove risorse nel rispetto dei manufatti strutturali ed architettonici esistenti
- la riduzione dei consumi di acqua potabile e l'impiego di sistemi per il recupero dell'acqua piovana per usi non domestici
- il contenimento dell'utilizzo di combustibili fossili, ove possibile, prevedendo l'utilizzo di combustibili da biomassa o di energia rinnovabile con particolare riferimento ai sistemi fotovoltaici (nel rispetto di quanto previsto al presente articolo nel comma relativo ai "Pannelli solari, fotovoltaici, etc o apparecchiature tecniche a servizio dell'abitazione".

## **Tetti.**

I manti di copertura devono essere eseguiti mediante l'impiego di coppi in laterizio (coppi di recupero foggianti artigianalmente, coppi piemontesi e simili, quest'ultimi da concordare con l'Ente Parco) mantenendo ed eventualmente ripristinando gli orientamenti e le quote di imposta e di colmo originarie. Per gli edifici con manto di copertura in tegole marsigliesi è prescritta la sostituzione con coppi laterizi, come i suddetti, negli interventi di manutenzione straordinaria delle coperture, o negli interventi di restauro, ristrutturazione e di ampliamento. La sostituzione del manto di copertura deve avvenire con un intervento unitario. Gli interventi parziali sono ammessi solo in presenza di eventi atmosferici eccezionali.

Non sono consentiti l'inserimento di finestre a raso tipo velux e comignoli prefabbricati nei manti di copertura. I camini ed i comignoli così come la costruzione di abbaini sul tetto dovranno avere caratteristiche tipologiche e di materiali rispettosi della tradizione locale.

Tutta la lattoneria di servizio al tetto dovrà essere in rame negli edifici ritenuti di antico stampo e di composizione architettonica tipica del territorio. Negli altri edifici è consentito l'impiego di lamiera zincata preverniciata di colore marrone.

L'orditura del tetto posta a vista dovrà essere in legno, così come i rivestimenti perimetrali; quest'ultima non è prevista nel caso di posa di coppi tradizionali.



L'Ente Parco effettuando il censimento di cui all'art. 16 delle N.A. del P.A., predispone un censimento degli edifici per i quali, a motivo delle particolari e specifiche caratteristiche costruttive (villini e residenze auliche costruiti nel sec. XIX con manto in tegole marsigliesi previste contestualmente alla progettazione) è consentito il mantenimento di coperture in tegole marsigliesi.

Gli sporti di copertura quali cornicioni, gronde, pantalere etc., devono risultare a seguito delle operazioni di ripristino uguali a quelli originari (ALLEGATO 4 – ANALISI DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE).

### **Intonaci.**

L'intonacatura di facciate esterne degli edifici deve essere mantenuta uguale a quella originaria nei casi di manutenzione delle stesse, semprechè sia conforme alla tipologia tipica. Non sono consentite intonacature sulle facciate o parti di facciate di edifici attualmente costituite da muri in pietra a vista di evidente pregio storico/ambientale, quali le murature a scapoli disposti a spina di pesce e nel caso in cui il paramento murario sia stato eseguito con l'evidente proposito di essere mantenuto, privo d'intonaci, in pietra a vista. I muri, totalmente o parzialmente, in pietra a vista e di limitate dimensioni non vanno intonacati, lasciando a vista le porzioni di muratura. Qualora, per interventi di manutenzione, si evidenzino murature o porzioni di pietra a vista o in mattoni pieni, queste non vanno più intonacate.

Non sono consentite intonacature sulle facciate, sulle porzioni di facciate, o su particolari di edifici costituite da murature di antico stampo, quali mattoni pieni.

L'intonaco, qualora consentito, dovrà essere costituito, da malte magre dove la sabbia dovrà essere reperita in loco, in modo da contenere tracce delle stesse terre colorate degli altri edifici della zona, di tipo rustico, di composizione granulometrica piuttosto grossolana, steso grezzo a cazzuola, di stesura irregolare ed eventualmente grattato con una spazzola, sugli esempi già in uso (vedi Allegati e Documentazione). Non sono consentiti rappezzi di intonaco di cemento portland o malta bastarda su murature intonacate a calce.



L'eventuale tinteggiatura dei fabbricati dovrà risultare la più possibile fedele a quelle tradizionali e di antico stampo sul tipo beige/sabbia locale, grigio chiaro antico (vedi Allegati e Documentazione).

### **Serramenti e opere complete.**

I Serramenti esterni, le decorazioni, le ringhiere, i davanzali, i comignoli e le opere di finitura in genere, se sostituiti, dovranno avere i materiali, le caratteristiche formali e le dimensioni identiche a quelle originarie e tipiche della zona. La larghezza dei serramenti, di massima, non dovrà superare mt 1,00. Sono in ogni caso esclusi serramenti in alluminio, in pvc o altri materiali, tapparelle in legno, plastica e alluminio, tende alla veneziana, tettoie o pensiline in eternit, ondulux o similari.

Vengono prescritti serramenti in legno scurito con impregnanti opachi e tinte scure.

Nel caso in cui, in alcuni locali di un fabbricato, utilizzato per attività artigianali o aziendali con lavorazioni particolari, che rendono di fatto inadatti i serramenti in legno, solo ed esclusivamente in tali casi sarà possibile posizionare serramenti in ferro con caratteristiche formali e colorazioni uguali a quelle tradizionali.

Negli edifici tradizionali, storici o di interesse documentario attestati nel censimento di cui all'art. 16 delle N.A. del P.A. non sono consentite e ammesse, le tende alla veneziana formate da lamelle in alluminio e altri materiali: si prescrive la messa in opera di antoni lignei interni (eventualmente con più assi di rotazione verticale).



## **Loggiati.**

E' vietata la tamponatura, anche solo parziale, con setti murari dei loggiati e dei porticati per i quali è prescritto il ripristino con l'eliminazione dei tamponamenti effettuati in epoca recente e con materiali non conformi.

La chiusura dei loggiati può realizzarsi, esclusivamente, attraverso finestrate a tutto vetro costituite da intelaiature in legno di colore scuro o brunito, appoggiate e mascherate al filo interno di fabbricazione e non visibili all'esterno. Il telaio delle finestrate dovrà essere in appoggio al filo interno delle colonne e alle solette, che costituiscono il loggiato, mentre lo spazio che intercorre tra le colonne sarà occupato solo dal vetro.

Qualora la distanza tra le colonne sia superiore a cm 130, di luce interna, e la posa di finestrate a tutto vetro risultasse, tecnicamente e logisticamente, particolarmente difficoltosa a causa dell'ubicazione del fabbricato, sarà possibile collocare nelle finestrate dei montanti intermedi, che dovranno essere occultati il più possibile. I montanti intermedi non dovranno avere larghezza superiore a cm 8 non cumulabili con passo minimo interno di mt 1,25.

Sarà possibile anteporre alle finestrate, rivolte all'esterno e nell'intercolunnio, delle ringhiere in legno o ferro costituite da semplici elementi verticali e orizzontali.

Nel caso in cui il loggiato costituisce un elemento compositivo rilevante e non secondario dell'edificio, l'eventuale tamponamento dello stesso per la formazione di volumi chiusi dovrà avvenire nel rispetto degli elementi costruttivi e strutturali: in particolare i sottotetti aperti e i loggiati potranno essere tamponati da serramenti posti sul filo interno delle strutture, con montanti mascherati dai maschi murari e non visibili dall'esterno nel caso di profondità di manica inferiore a mt 7,00 e con chiusure arretrate di mt 1,20 dal filo interno delle strutture esterne medesime nel caso di maniche uguali o superiori a mt 7,00.

Se la luce o larghezza dell'intercolunnio è inferiore a mt 1,30 devono essere posti in opera serramenti in legno con telaio mascherato dalle colonne o dai pilastri. Per luci superiori





si prescrivono cristalli con cerniere connesse a perni di acciaio fissati con malta eposidica nelle murature.

La chiusura dei loggiati non viene consentita nel caso di edifici storici e di interesse documentario attestati dal censimento di cui all'art. 16 delle N.A. del P.A..

### **Balconi e sporti.**

Sono vietati nuovi balconi e qualsiasi elemento aggiuntivo se estraneo all'impianto strutturale e morfologico originario dei fabbricati. Qualora sul lato opposto della visuale principale dell'edificio, solitamente il lato nord, sono presenti terrapieni naturali o terrazzamenti di antica data che interessano più fabbricati, sarà possibile realizzare nuovi balconi posti al medesimo livello del terrapieno naturale o terrazzamento in modo da far risultare il balcone un naturale collegamento fra terreno e abitazione. La tipologia costruttiva dovrà risultare la più fedele possibile rispetto agli esempi in uso nel Parco. Tali interventi non sono comunque ammessi sugli edifici di interesse storico-documentario di cui al censimento previsto dall'art. 16 delle N.A. del P.A.

La pavimentazione dei balconi e simili dovrà essere costituita sia da materiali in pietra naturale o legno, che da materiali che per struttura e colori conferiscono un aspetto così naturale che possa superare anche il più attento esame visivo e tattile.

### **Ristrutturazioni.**

La ristrutturazione edilizia (circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 5/SG/URB del 27 aprile 1984 "Definizione dei tipi di intervento edilizi ed urbanistici") nei casi in cui questa è ammessa, deve essere eseguita nel rigoroso rispetto (per quanto riguarda l'uso dei materiali, dei caratteri stilistici e degli elementi costruttivi), della morfologia originaria preesistente, sia per il ripristino o sostituzione degli elementi preesistenti, sia per l'inserimento di nuovi elementi edilizi.



Gli interventi volti al riuso di parti rustiche devono rispettare i caratteri architettonici e tipologici, i materiali, le dimensioni e le modalità costruttive dei fabbricati originari e in particolare assicurare, con opportuni arretramenti, la leggibilità delle strutture caratterizzanti le facciate.

E' consentito recuperare a destinazione d'uso abitativo solamente i fabbricati agricoli chiusi su due o tre lati (fienili, travate, tettoie), anche nel caso in cui siano divisi da un confine di proprietà interno, purché sia mantenuta la tipologia del fabbricato mediante l'arretramento dei muri di tamponamento sul filo interno dei pilastri. Il cambio di destinazione d'uso non è permesso nel caso di edifici storici e di interesse documentario di cui al censimento dell'art. 16 delle N.A. del P.A. (fienili lignei e a struttura mista, taragn ecc.).

Gli spazi necessari in funzione delle esigenze di abitazione e della conduzione del fondo devono essere ricavati prioritariamente con il recupero, la ristrutturazione ed il riuso di annessi rustici in disuso, e, solo in assenza di alternative di recupero, con ampliamenti ottenuti mediante la nuova costruzione, nelle zone ove sono consentiti (art. 25 L.R. n° 56/77 lett. c).

Gli annessi rustici di nuova costruzione, nelle zone ove sono ammessi, saranno realizzati soltanto in assenza di alternative di recupero e riuso di edifici preesistenti e rigorosamente dimensionati nel rispetto di documentate esigenze produttive.

### **Aziende agricole.**

Sono consentite, come indicato nel precedente art. n° 19 delle N.A. del P.A., nuove costruzioni esclusivamente agricole.

Per nuove e recenti costruzioni agricole non è possibile il cambio di destinazione d'uso, se non per attività comunque strettamente legate al settore agricolo. Per le suddette e per più antiche costruzioni occorre l'autorizzazione obbligatoria dell'Ente Parco, motivando in modo molto esauriente tale richiesta.



Per le aziende agricole esistenti nelle zone di Salvaguardia (A) si rimanda all'art. n° 3 e all'art. n° 19 delle N.A. del P.A..

Per i fabbricati agricoli e residenziali esistenti si rimanda agli art. n° 3 e n° 4 delle N.A. del P.A..

### **Residenze.**

Valgono le prescrizioni indicate nei punti precedenti e susseguenti.

### **Edifici da recuperare, edifici recuperati o parzialmente da recuperare**

Fatto salvo quanto previsto agli articoli 3-4 e 27, è altresì ammesso il recupero ai fini agricoli e residenziali dei fabbricati individuati in cartografia, ora in stato di rovina o di crollo per mancanza di manutenzione, purché gli interventi siano effettuati in uniformità con le tipologie e i materiali preesistenti. Le altezze consentite all'intradosso dell'ultimo solaio per la ricostruzione di tali edifici non possono eccedere le seguenti:

h = mt 3,00 per spessore di muratura fino a cm 40;

h = mt 5,50 per spessore di muratura da cm 40 a cm 60;

h = mt 7,50 per spessore di muratura superiore a cm 60.

Il titolare del recupero, con la richiesta all'Ente Parco di parere preventivo obbligatorio, dovrà produrre regolare dichiarazione che tutte le infrastrutture necessarie all'abitabilità, nonché la viabilità di accesso risultino già in essere o che si impegna ad effettuarle contestualmente all'intervento.

I fabbricati inseriti nelle aree (A) di salvaguardia che distano 300 mt dalla viabilità veicolare esistente e i fabbricati inseriti nelle aree (SA) di salvaguardia ambientale che distano 400 mt dalla viabilità veicolare esistente, possono essere raggiunti migliorando la viabilità di accesso aumentando la sezione stradale sino alla larghezza di mt 2.



I fabbricati che si trovano ad una distanza superiore a 300 mt nelle aree (A) di salvaguardia e 400 mt nelle aree (SA) di salvaguardia ambientale, possono essere raggiunti usufruendo unicamente della viabilità esistente.

La larghezza delle nuove piste dovrà essere ridotta al minimo indispensabile e non superiore a mt 2.

I tracciati della nuova viabilità dovranno tenere conto di:

- escludere il taglio di esemplari arborei secolari prescrivendo distanze minime di rispetto degli stessi pari a mt 2;
- escludere alterazioni alla rete sentieristica introducendo sia la progettazione degli innesti che una opportuna segnaletica per la sistemazione e la tutela della leggibilità del tracciato in caso di interferenze con la nuova viabilità;
- si dovranno mettere subito in opera contestualmente al termine dei lavori relativi alla viabilità, opere di ripristino vegetativo delle scarpate e dei riporti, compensazioni arboree e/o arbustive;
- nella esecuzione di tali percorsi veicolari deve essere assicurata la stabilità dei versanti dove le eventuali opere siano realizzate con interventi di ingegneria naturalistica, muretti di contenimento rivestiti in pietra a vista (h massima mt 2), nonché le necessarie canalizzazioni per lo smaltimento delle acque dilavanti; deve essere comunque garantito, che l'opera non danneggi l'equilibrio idrogeologico. Occorre evitare la realizzazione di tornanti ravvicinati.
- il tracciato non dovrà interferire con fabbricati e/o manufatti, anche se in stato di rovina, garantendo la salvaguardia e valorizzazione di ogni elemento di interesse documentario-ambientale.

I limiti di altezza per le ricostruzioni devono essere subordinati ad una preventiva verifica storico-fotografica-archivistica sul dimensionamento originario delle preesistenze, e qualora ciò non risulti possibile, ad una approfondita indagine sulle tipologie costruttive rurali di tipo tradizionale presenti nelle vicinanze nel sito di intervento e in analoghe collocazioni rispetto alla morfologia ed esposizione dei terreni.



Per tutti gli edifici oggetto di intervento edilizio, di cui al presente articolo, individuati in cartografia, che si trovano in ambiti con vincoli superiori, ancorché la sovrapposizione dei retini non sia chiaramente individuabile, ha valore il vincolo più restrittivo.

### **Prescrizioni costruttive relative agli artt. 3, 4 e 5 delle N.A. del P.A..**

Gli interventi, sui fabbricati e le nuove strutture di servizio previsti, sempre in coerenza con l'uso dei materiali e delle tipologie tradizionali, dovranno rispettare inoltre le seguenti prescrizioni costruttive:

- ❖ gli interventi comunque devono essere sempre indirizzati al rispetto e all'uso di materiali, tipologie e quant'altro conformi a quelli tradizionali e storici;
- ❖ altezza massima non superiore a quella delle preesistenze limitrofe di carattere tradizionale, o , in assenza, di metri 7,50 all'intradosso dell'ultimo solaio;
- ❖ non sono consentite mansarde e sottotetti abitabili che pregiudicano le caratteristiche del fabbricato, serramenti a raso tipo velux, estranei alla tipologia delle abitazioni agricole locali;
- ❖ materiali e caratteri costruttivi devono essere adeguati alle preesistenze tradizionali limitrofe, con particolare riguardo all'orientamento, alle pendenze, alla continuità delle falde, agli sporti ed all'articolazione delle falde dei tetti, all'utilizzo dei materiali di facciata e di copertura, che devono essere omogenei rispetto a quelli locali di tradizione storica, con esclusione assoluta di rivestimenti ceramici e di trattamenti o colori che producano l'emergenza percettiva dell'edificio dal contesto; vengono prescritti manti di copertura in coppi curvi laterizi;
- ❖ le sistemazioni esterne non devono presentare superfici in autobloccanti o altri materiali che non siano strettamente collegati a quelli di antica tradizione, né con superfici impermeabili superiori a quelle strettamente necessarie per l'accesso e la sosta; le piantumazioni devono privilegiare le essenze autoctone con esclusione di quelle estranee alle essenze locali;
- ❖ le infrastrutture di accesso, le recinzioni e la sistemazione degli spazi liberi di pertinenza non devono snaturare l'integrità dei fondi agricoli, né alterare la trama parcellare della rete idrologica e stradale e la leggibilità del paesaggio agrario e urbano;



- ❖ non sono consentiti i riporti di terra finalizzati alla creazione di piccole colline artificiali o “motte” in aderenza alle costruzioni;
- ❖ le recinzioni, relativamente all’art. n° 5 delle N.A. del P.A. (nuclei frazionali), verso strada devono essere realizzate mediante uno zoccolo murario di altezza massima cm 100 in pietra a vista, le eventuali cancellate devono essere costituite da semplici elementi verticali e collegamenti orizzontali dove l’altezza massima complessiva (muro in pietra più cancellate) deve essere non superiore a mt 1,50, con esclusione dei prefabbricati di cemento a pannelli o in blocchi traforati; le recinzioni verso i fondi limitrofi potranno essere realizzate da cancellate in ferro o da reti metalliche di colore scuro attuando anche forme naturali di mascheramento con siepi vive;
- ❖ le recinzioni, relativamente agli artt. n° 3 e 4 delle N.A. del P.A. (zone di Salvaguardia e di Salvaguardia Ambientale) dovranno attenersi a quanto indicato nell’art. 24 delle N.A. del P.A..
- ❖ Le norme generali per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente previste all’art. 27 delle N.A. del P.A. completano quanto suddetto.

### **Viabilità residenziale.**

Gli interventi sulla viabilità di accesso a singole unità abitative devono garantire il mantenimento dell’uniformità con i caratteri della viabilità di antica formazione ancora presenti nei nuclei frazionali o con le indicazioni di intervento di arredo urbano previste dalle presenti Norme di Attuazione; nel caso in cui l’accesso connetta le pertinenze private con suolo pubblico pavimentato in pietra o in aree dove sono presenti in buona parte pavimentazione in pietra, dovrà essere realizzato mediante pavimentazione in selciato e/o acciottolato. Di norma nei centri abitati si utilizzerà selciato e/o acciottolato.

Nel caso di pavimentazioni esterne di accesso a fabbricati isolati o a nuclei abitativi, o di fabbricati che per collocazione e tipologia risultino diversi dai fabbricati posti nei centri storici e caratterizzanti per tipologia, caratteristiche e altro, e in casi particolarmente specifici e nel rispetto della continuità di situazioni presenti ma in sintonia con gli elementi distintivi del parco è consentito l’uso di pavimentazioni dove l’inerte utilizzato ha caratteristiche



“ecocompatibili”, di colorazione, dimensione e forma uguale ai tradizionali, o in massetto con differenti basi cromatiche e dall’effetto anticato.

In ogni caso non è consentito “l’autobloccante”.

Le infrastrutture di accesso e la sistemazione degli spazi liberi di pertinenza non devono snaturare gravemente l’integrità dei fondi agricoli, né alterare la trama parcellare della rete idrologica e stradale e la leggibilità del paesaggio agrario.

### **Viabilità pubblica e privata di antica formazione nei nuclei frazionali.**

La viabilità di antica formazione, costituita da selciati e acciottolati, presente nei nuclei frazionali, deve essere rigorosamente mantenuta e non può essere sostituita con altre tipologie. Gli interventi sulla viabilità presente nei nuclei frazionali, qualora in presenza di tipologie non conformi a quanto suddetto, devono garantire, il ripristino dei caratteri di antica formazione costituiti da selciati e acciottolati.

### **Consolidamenti.**

Le operazioni di consolidamento statico degli edifici sono consentite purché non comportino modifiche o alterazioni dei caratteri originari delle murature primitive degli edifici stessi; gli interventi sono in ogni caso soggetti al parere obbligatorio dell’Ente Parco.

### **Muri di sostegno.**

I muri in generale dovranno essere esclusivamente in muratura di pietra a vista nel rispetto della tipologia e materiali presenti nel Parco.

I muri di sostegno in pietra a vista esistenti ed in stato di fatiscenza o di eventuale nuova costruzione, nel caso in cui si rendessero necessari per contrastare situazioni di dissesto del terreno in atto, potranno essere realizzati in calcestruzzo armato, a condizione che la superficie in vista sia rivestita da uno strato di muratura in pietrame, da mettere in opera



contestualmente al getto di calcestruzzo, con rifinitura e spazzolatura dei giunti nel corso della presa. Si intendono esclusi i rivestimenti eseguiti mediante la semplice applicazione superficiale di lastre di pietra, intonaci e materiali di qualsiasi natura.

Qualora l'intervento di manutenzione e rifacimento interessasse solamente una parte di muro costruito in cemento armato o altro, la parte di muro oggetto dell'intervento dovrà comunque essere costituita da una muratura in pietra a vista.

### **Casotti.**

I casotti in muratura, tipici della zona, di pertinenza ai vigneti, ex vigneti o attività agricole possono essere recuperati secondo le caratteristiche originarie e non potranno subire aumenti di volume; dovrà essere presentata idonea documentazione, anche fotografica, che ne attesti la consistenza strutturale e architettonica. È possibile il cambio di destinazione d'uso qualora il cambio non risulti in contrasto con le norme del P.A..

### **Capanni**

I capanni destinati al deposito di attrezzi e di materiali, possono essere realizzati, secondo la tipologia attualmente in uso nel parco, esclusivamente in legno scurito con impregnanti opachi, con copertura eseguita mediante l'impiego di coppi in laterizio (coppi di recupero foggianti artigianalmente, coppi piemontesi e simili, questi ultimi da concordare con l'Ente Parco; in tal caso il rivestimento perimetrale, posto a vista dovrà essere di legno. L'eventuale lattoneria di servizio al tetto dovrà essere in rame o lamiera preverniciata colore marrone scuro.

La superficie di tali capanni non dovrà essere superiore a mq 30 e non superare il rapporto mq di capanno/mq superficie di terreno di 1 a 50, l'altezza massima complessiva di mt 2,90, mentre la distanza dai fabbricati dovrà essere superiore a mt 10. Nello stesso appezzamento di terreno fermo restando quanto suddetto, non è possibile costruire più capanni.





Essi, potranno essere posizionati su terreni serviti attualmente da strade o piste di accesso esistenti. E' vietata la realizzazione di nuovi tratti viari e/o trasformazione della viabilità esistente se finalizzata al collegamento dei capanni.

Nelle aree classificate bosco, e comprendenti circa il 95% della superficie del Parco, non potranno essere costruiti nuovi capanni.

Particolare attenzione dovrà essere posta in fase autorizzativa valutando in modo appropriato l'eventuale ubicazione del capanno in un contesto di rispetto dei connotati paesistici di qualità delle rispettive località, escludendone la realizzazione in zone e/o ambiti di particolare sensibilità e di pregio ambientale.

#### **Pannelli solari, fotovoltaici, etc o apparecchiature tecniche a servizio dell'abitazione.**

La eventuale posa di tali apparecchiature e pannelli non dovrà in alcun caso alterare e modificare le caratteristiche tradizionali del fabbricato.

I pannelli vanno posati a terra adottando adatte mascherature quali siepi vive, e solo in evidente assenza di alternative vanno posati sul tetto. Questi dovranno risultare perfettamente aderenti alla copertura esistente con colorazioni del tutto simili alla colorazione del tetto tipico e potranno, inoltre, sostituirsi parzialmente al tetto, sempre nel rispetto dei colori. A vista dovranno risultare i soli pannelli, senza alcuna aggiunta di altre apparecchiature ad essi collegati.

Relativamente agli edifici, strutture, e/o manufatti che rivestono interesse storico-documentario (vincolati dal D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e o individuati nel censimento degli edifici di valore storico, artistico, ambientale e documentario di cui all'art. 16 delle presenti NTA), nonché per le ricostruzioni di fabbricati di antico impianto in stato di rovina che costituiscono parte di aggregati rurali di tipo tradizionale, non è possibile installare sul tetto dette apparecchiature e pannelli.

Tali pannelli e apparecchiature dovranno sempre e comunque essere occultate il più possibile e non dovranno peggiorare o interferire con la caratteristiche del fabbricato.



Qualora i pannelli, in modo evidente, interferiscono negativamente sui connotati paesistico-ambientali, risultando visibili dalla viabilità pubblica, da punti o percorsi di interesse panoramico, siano essi posizionati sulla copertura o nelle aree di pertinenza del fabbricato, il loro posizionamento va escluso.

### **Serbatoi.**

I serbatoi di gas detti “bomboloni” dovranno essere prioritariamente interrati ed occultati nel paesaggio mediante la vegetazione e apposite fosse; nel caso di certa impossibilità di interramento, potranno essere realizzati in superficie ma debitamente occultati con idonee siepi vegetative, prevedendo in alternativa tettoie aperte con struttura lignea scurite con impregnanti opachi, copertura a falde in coppi curvi di cotto, in coppi piemontesi, a ciò adibite nel rispetto delle normative vigenti in materia.

### **Pertinenze di edifici storici.**

Non sono consentiti ampliamenti, arredi urbani, sistemazioni delle pertinenze ed alterazioni percettive anche coloristiche in prossimità di edifici vincolati dalla ex L. 1089/1939 o classificati come appartenenti alla categoria di beni culturali nel censimento di cui all’art. 16 delle N.A. del P.A., quando le opere possono determinare interferenze visive o funzionali negative, all’interno di una fascia di rispetto di mt 50.

### **Verde privato.**

Al di fuori dei giardini privati esistenti e delle colture agrarie specializzate, è vietata l’introduzione di specie vegetali non autoctone ed esotiche, nonché l’ulteriore estensione di quelle esistenti. Nella realizzazione di nuovi giardini, recinzioni, aree attrezzate, dovrà essere utilizzato l’impiego di essenze appartenenti alla flora ed alla vegetazione locale e autoctona nel rispetto ed a integrazione del Piano di Assestamento Forestale.



### **Fasce di rispetto ai fabbricati.**

Qualora in prossimità del perimetro delle abitazioni siano presenti piante di alto fusto che possono arrecare danno alle abitazioni stesse o al contesto della veduta paesistica, si dovrà eseguire l'abbattimento dopo che il personale di vigilanza dell'Ente Parco, valutata la situazione in essere ha redatto apposito verbale motivandone l'abbattimento.

### **Parcheggi e pavimentazioni esterne.**

I parcheggi privati e pubblici e le opere di sistemazione esterna non devono presentare superfici in autobloccanti né con superfici impermeabili superiori a quelle strettamente necessarie per l'accesso e la sosta; sono consentiti inserti in PVC e/o tronchetti a reticolo in legno, che successivamente dovranno essere inerbiti.

Non è consentito sostituire i selciati e gli acciottolati con altri materiali.

Nei centri abitati e frazionali, in occasione di interventi di manutenzione dei parcheggi e delle pavimentazioni esterne esistenti dovranno essere messi in opera selciati o acciottolati. Se in presenza di manti bituminosi questi vanno eliminati.

Nel caso di pavimentazioni esterne ai nuclei abitativi o di fabbricati isolati, oltre a quanto suddetto sarà possibile utilizzare materiali "ecocompatibili" in sintonia con le pavimentazioni caratteristiche di antica formazione, con esclusione degli autobloccanti.

Le nuove realizzazioni vanno eseguite nel rispetto di quanto suddetto.

Tutte le strade e le vie di accesso e la sistemazione degli spazi liberi di pertinenza non devono snaturare gravemente l'integrità dei fondi agricoli, né alterare la trama parcellare della rete idrologica e stradale e la leggibilità del paesaggio agrario.

### **Recinzioni.**

Valgono le prescrizioni contenute nell'art. 24 delle N.A.. del P.A..



### **Autorimesse.**

Valgono le prescrizioni contenute nell'art. 3 e 4 delle N.A.. del P.A..

### **Serre.**

Le serre, intendendosi come tali tutte quelle strutture che non presentano opere di fondazione, comprendendo anche i blocchetti in cls a filo terreno per appoggio e/o ancoraggio al terreno stesso e che, risultano facilmente asportabili, permettono, senza altre opere, la riconversione totale del fondo alla coltivazione a pieno campo.

Devono essere destinate alla produzione vivaistica di varietà orticole, frutticole e da giardino locali; l'area coperta non potrà essere superiore al 10% (comunque non eccedente a mq 500) della superficie del fondo, saranno inoltre frazionate in strutture di mq 100 massimo e disposte su terreno pianeggiante senza rilevanti e incidenti variazioni geomorfologiche del terreno. L'altezza massima consentita è di 4.00 ml al colmo. Saranno inoltre oggetto di specifiche soluzioni volte ad attenuare gli impatti e a mascherarle nell'ambiente.

Le serre potranno sorgere esclusivamente nelle aree contigue a coltivi ancora in attualità o in aree di recente invasione ma pur sempre contigue ai coltivi. Sono comunque vietate nei terreni classificati "bosco" e costituenti circa il 95% del territorio del Parco.

### **Cimiteri**

I progetti riguardanti interventi di manutenzione straordinaria e di ampliamento dei cimiteri esistenti nel territorio del Parco Naturale del Monte Fenera dovranno prevedere specifiche soluzioni di mascheramento dei muri ciechi e dei muri di recinzione esistenti.

La progettazione di nuovi manufatti edilizi dovrà tenere conto delle caratteristiche tipologiche, delle dimensioni, dei materiali esistenti di antica formazione e nel caso di tombe a loculi dovranno essere interrati. Quest'ultimi potranno emergere dal terreno solo ed esclusivamente in casi eccezionali dovuti a situazioni di carattere tecnico e rigorosamente e specificatamente attestate dal Settore Beni Ambientali della Regione Piemonte.



Nel rispetto dei principi, delle tipologie e dei luoghi di dispersione delle ceneri, previsti dalla L. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei luoghi previsti dalla disciplina approvata dai Comuni, ai sensi della L.R. 20 del 31.10.2007, sentiti gli enti pubblici competenti alla tutela del territorio.

#### **Piscine**

Nell'intero territorio del Parco Naturale non è ammessa la costruzione e l'utilizzo di piscine per la balneazione, ne possono essere utilizzati per tale scopo gli impianti tecnologici o gli abbeveratoi per animali.

#### **Linee elettriche e telefoniche**

Il taglio di piante ed arbusti sotto le linee elettriche, oltre a quanto disposto dal P.A.F. del Parco Monte Fenera, dovranno incidere sul territorio circostante il meno possibile, mentre il materiale di risulta dell'intervento, comprese le cataste, dovrà essere sgomberato dal bosco entro il mese di ottobre successivo al taglio, mentre la ramaglia dopo averla finemente sminuzzata andrà sparsa andantemente il più possibile a contatto con il suolo e in modo che non crei intralcio alla mobilità sull'area.

Per il miglioramento delle caratteristiche del paesaggio, in relazione alle linee elettriche e telefoniche si attuano le seguenti prescrizioni:

- i nuovi collegamenti delle linee elettriche a media e bassa tensione e telefoniche, o la ristrutturazione di quelle esistenti, devono essere interrati o, in subordine, in presenza di particolari difficoltà di realizzazione, attuati su pali in legno, ovvero realizzati con forme, colori e materiali tali da poter essere armoniosamente inseriti nel paesaggio circostante. Tali collegamenti dovranno comunque avvenire, preferibilmente, lungo le direttrici viarie esistenti. La realizzazione di tali linee dovrà avvenire tenendo conto delle indicazioni di ripristino, inserimento ambientale, nonché di compensazione ambientale formulate dal Parco e regolate attraverso rapporto convenzionale con i soggetti proponenti. Viene fatto salvo quanto espresso nell'articolo 23 delle presenti Norme di Attuazione



### **Nuovi materiali**

Per quanto concerne l'impiego di materiali di nuova produzione, non previsti dalle presenti norme possono essere autorizzati solo se compatibili ai tradizionali per struttura e colori, così da superare anche il più attento esame visivo e tattile.

### **Altro**

A completamento del Piano d'Area, qualora possa risultare di supporto esplicativo allo stesso, si fa riferimento al “repertorio di indirizzi di progettazione nelle aree a parco e riserva naturale a cura della Regione Piemonte Assessorato alla Pianificazione territoriale e ai parchi naturali”

### **Disposizioni particolari**

In ottemperanza ai principi di cui alla Legge n°104 del 5 febbraio 1992, negli edifici residenziali esistenti all'interno del Parco è ammessa, in caso di comprovata necessità, la realizzazione di vani accessori volti all'inserimento di strutture domestiche di riabilitazione e fisioterapia, per il recupero delle funzionalità motorie dei portatori di handicap.

Tali ampliamenti sono concessi ai residenti del Parco solo a seguito di presentazione di idonea documentazione medica attestante il reale grado di invalidità del disabile, che deve comunque trovarsi in situazione di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, Legge 104/92) derivante da patologie (comprese pluriamputazioni) che comportino una limitazione permanente della deambulazione

Tali ampliamenti sono concessi a seguito di presentazione di Permesso di Costruire per ampliamenti o sopraelevazioni entro un massimo di 50 mq anche in deroga all'indice fondiario, al rapporto di copertura e alle altezze.

Dovranno comunque essere rispettate tutte le disposizioni di cui al presente art. 27.



## **ARTICOLO 28: PROCEDURE ED ELABORATI DI PROGETTO - MANUTENZIONE ORDINARIA - COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI - VIGILANZA**

Procedure ed elaborati di progetto:

Al fine di ottenere che la qualità degli interventi nell'ambito del territorio del parco contribuisca a valorizzare le caratteristiche ambientali dei luoghi e sia coerente con le finalità e le norme del Piano, tutti i progetti e le istanze relative ad opere edilizie e/o modifiche di destinazione d'uso dei manufatti, proposti da privati o da Enti pubblici, e qualsiasi tipo di intervento effettuato nel Parco e pertinente al Piano d'Area, devono essere sottoposti al parere preventivo e obbligatorio dell'Ente Parco.

I Comuni o i titolari delle pratiche edilizie provvedono a trasmettere al Parco gli atti in due copie e corredati da:

- ❖ documentazione fotografica significativa delle parti che sono oggetto di intervento e del contesto adiacente, estesa a tutti i prospetti;
- ❖ planimetria con indicazione della proprietà e degli spazi pubblici;
- ❖ rilievo in scala 1/50 dell'edificio nel quali si inserisce
- ❖ l'intervento, con evidenziazione dei caratteri, dei materiali e del contesto adiacente. E' ammesso il rilievo in scala 1/100 nel caso di trasformazioni non rilevanti e nel caso di interventi su edifici di nuova costruzione posteriori al 1942, con eventuale integrazione di rilievi in scala di maggior dettaglio per gli elementi significativi;
- ❖ progetto quotato in scala 1/50 con piante, prospetti e sezioni, con indicazione dei particolari costruttivi, dei materiali e dei colori che si intendono impiegare;
- ❖ relazione tecnica dettagliata di progetto con indicazione puntuale e precisa di quanto è oggetto di intervento, materiali, opere di finitura, caratteristiche e quant'altro.
- ❖ Relazione paesaggistica.
- ❖ Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della pratica, l'Ente Parco provvederà all'istruttoria della stessa chiedendo eventuali integrazioni e modifiche, e rilascerà il parere preventivo obbligatorio con l'invio di una copia completa al Comune, al richiedente e al tecnico incaricato.



I Comuni al momento del rilascio di qualsiasi atto autorizzativo a costruire e pertinente al P.A., dovranno far pervenire all'Ente Parco copia del provvedimento stesso, completo di tutti gli allegati tecnici, oppure dichiarazione attestante la conformità di quanto autorizzato rispetto al precedente parere preventivo.

#### Manutenzione ordinaria:

Per consentire la verifica, è obbligo che per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria e prima dell'inizio dei lavori, deve essere data "comunicazione" certa al Parco e all'ufficio Tecnico Comunale, indicando dettagliatamente e chiaramente l'intervento stesso, le modalità, le tempistiche, ecc., nella sua completezza, con apposita documentazione fotografica, utilizzando e trasmettendo tutti i supporti tecnici che si rendono necessari per la corretta valutazione dell'intervento.

Il termine dei lavori va segnalato ad entrambi (Parco e Ufficio Tecnico) allegando documentazione fotografica attestante le opere eseguite.

#### Comunicazione di fine lavori:

Nel trasmettere al Comune di competenza la comunicazione di fine lavori, i soggetti responsabili dell'intervento sono tenuti a produrre una documentazione fotografica attestante le opere eseguite in duplice copia, affinché il Comune ne trasmetta tempestivamente un esemplare all'Ente Parco con allegata la dichiarazione del Professionista incaricato, di conformità di quanto eseguito rispetto al Parere preventivo obbligatorio rilasciato dall'Ente Parco.

#### Vigilanza:

L'Ente Parco e i Comuni esercitano la vigilanza sul territorio del Parco, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto della legislazione vigente.





## **ARTICOLO 29. - NORME FINALI**

Le norme indicate nel presente Piano d'Area si ritengono vincolanti rispettivamente agli altri strumenti di pianificazione operanti nel Parco.

Il Decreto Ministeriale 03 aprile 2000, Ministero dell'Ambiente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 65 del 22 aprile 2000, relativo ai siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, precisa che il Parco Naturale del Monte Fenera è inserito in tale elenco in Allegato B, codice sito IT120003.

In riferimento alla L.R. n° 40 del 14 dicembre 1998 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” art. 20 comma 2, il contenuto della variante al Piano d'Area del Parco, attraverso gli specifici articoli, la loro classificazione, gli obiettivi, gli impatti, le misure previste, contiene le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale, come specificato all'allegato F della suddetta legge. Relativamente all'articolo n° 4 sempre della stessa legge i progetti che rientrano in tale normativa sono sottoposti alla procedura di VIA.

La presente Variante di Piano in ottemperanza del D.G.R. 12-8931 del 9.06.2008 è stata sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica.

Il presente Piano a norma dell'articolo 11 della Legge Regionale 30 marzo 1987, n° 22 e dell'articolo 23 della Legge Regionale 22 marzo 1990, n° 12, costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale; alle previsioni in esso contenute devono essere uniformati gli strumenti urbanistici dei Comuni interessati nei tempi e nei modi previsti all'articolo 8 della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n° 56 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora le previsioni e le normative degli strumenti urbanistici comunali non venissero uniformate, la presente Variante di Piano d'Area dovrà essere considerata prevalente.

Il Piano d'Area esplica i suoi effetti anche a norma dell'articolo 1 bis della Legge 8 agosto 1985, n° 431: esso assume valore di strumento di tutela ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale 30 aprile 1989, n° 20, “Norme in materia di tutela di beni ambientali,



naturali e paesistici” e per l’applicazione delle procedure autorizzative di cui all’articolo 13 della legge medesima.

La presente variante di piano si applica in regime di salvaguardia dalla data di approvazione finale del C.D. del Parco ed è efficace dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che la approva e si sostituisce immediatamente ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti: essa sarà oggetto di periodiche verifiche ed aggiornamenti.



## INDICE

<i>ARTICOLO 1. - NORME VINCOLISTICHE</i>	<i>1</i>
<i>ARTICOLO 2. – AZZONAMENTO</i>	<i>2</i>
<i>ARTICOLO 3. - ZONE DI SALVAGUARDIA (A)</i>	<i>7</i>
<i>ARTICOLO 4. - ZONE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (SA)</i>	<i>10</i>
<i>ARTICOLO 5. – NUCLEI FRAZIONALI (NA) (NSA)</i>	<i>13</i>
<i>ARTICOLO 6. – AREE DI INTERESSE STORICO DOCUMENTARIO (D)</i>	<i>15</i>
<i>ARTICOLO 7. - STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI</i>	<i>18</i>
<i>ARTICOLO 7bis. – PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO</i>	<i>19</i>
<i>ARTICOLO 8. - PRESCRIZIONI E DESTINAZIONI D'USO AMMESSE PER L'AREA DEL SANTUARIO DI BOCA (S2).</i>	<i>20</i>
<i>ARTICOLO 9. - AREE DI PREGIO AMBIENTALE (T0) - ARA – CAVA DEL COLOMBINO</i>	<i>22</i>
<i>ARTICOLO 10. - AREE ATTREZZATE PER LA FRUIZIONE TURISTICA (T1) ARA – CAVA DEL COLOMBINO (T1)</i>	<i>24</i>
<i>ARTICOLO 11. - AREE ATTREZZATE PER LA FRUIZIONE TURISTICA (T2) ALPE FENERA (T2)</i>	<i>28</i>
<i>ARTICOLO 12. - PRESCRIZIONI E DESTINAZIONI D'USO AMMESSE PER L'AREA DELLA VETTA DEL MONTE FENERA (S1)</i>	<i>30</i>
<i>ARTICOLO 13. – AREE DI RECUPERO AMBIENTALE (Rf e Rc)</i>	<i>31</i>
<i>ARTICOLO 14 – AREE DELLE CAVITA' CARSICHE (G)</i>	<i>32</i>
<i>ARTICOLO 15. – AREE A PREVALENTE DESTINAZIONE FORESTALE</i>	<i>34</i>
<i>ARTICOLO 16. - CENSIMENTO DEI BENI CULTURALI AMBIENTALI E DEGLI ALBERI MONUMENTALI</i>	<i>35</i>
<i>ARTICOLO 17. ECOMUSEI</i>	<i>36</i>
<i>ARTICOLO 18. - NORME PER LA CONSERVAZIONE, IL RECUPERO E LA SALVAGUARDIA DEI “TARAGN”</i>	<i>38</i>
<i>ARTICOLO 19 – ATTIVITA' AGRICOLE E ZOOTECNICHE</i>	<i>39</i>



<i>ARTICOLO 20. - MORFOLOGIA DEL TERRITORIO AGRICOLO</i>	43
<i>ARTICOLO 21. - AZIENDE AGRITURISTICHE E “BED AND BREAKFAST”</i>	44
<i>ARTICOLO 22. - INFRASTRUTTURE VIARIE E PARCHEGGI</i>	46
A. Viabilita' Veicolare	47
B. La Dorsale Centrale	48
C. Nuovi Collegamenti Stradali	48
D. Viabilita' Pedonale (Sentieri)	49
E. Viabilita' Agro – Silvo - Pastorale e Di Conservazione Delle Caratteristiche Ambientali, Paesaggistiche E Storiche Del Parco	49
F. Parcheggi	50
<i>ARTICOLO 23. - ALTRE INFRASTRUTTURE</i>	51
<i>ARTICOLO 24. - RECINZIONI</i>	52
<i>ARTICOLO 25. - DISCARICHE</i>	53
<i>ARTICOLO 26. - SEGNALETICA</i>	54
<i>ARTICOLO 27. - NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO</i>	55
<hr/>	
Tetti.	57
Intonaci.	58
Serramenti e opere complete.	59
Loggiati.	59
Balconi e sporti.	61
Ristrutturazioni.	61
Aziende agricole.	62
Residenze.	63
Edifici da recuperare, edifici recuperati o parzialmente da recuperare	63
Prescrizioni costruttive relative agli artt. 3, 4 e 5 delle N.A. del P.A..	65



Viabilità residenziale. _____	66
Viabilità pubblica e privata di antica formazione nei nuclei frazionali. _____	67
Consolidamenti. _____	67
Muri di sostegno. _____	67
Casotti. _____	68
Capanni _____	68
Pannelli solari, fotovoltaici, etc o apparecchiature tecniche a servizio dell’abitazione. _____	69
Serbatoi. _____	70
Pertinenze di edifici storici. _____	70
Verde privato. _____	70
Fasce di rispetto ai fabbricati _____	71
Parcheggi e pavimentazioni esterne. _____	71
Recinzioni. _____	71
Autorimesse. _____	72
Serre. _____	72
Cimiteri _____	72
Piscine _____	73
Linee elettriche e telefoniche _____	73
Nuovi materiali _____	74
Altro _____	74
Disposizioni particolari _____	74
ARTICOLO 28. – PROCEDURE ED ELABORATI DI PROGETTO – MANUTENZIONE	
ORDINARIA – COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI - VIGILANZA _____	75
Procedure ed elaborati di progetto: _____	75
Manutenzione ordinaria: _____	76
Comunicazione di fine lavori: _____	76
Vigilanza: _____	76



*ARTICOLO 29. - NORME FINALI* \_\_\_\_\_ 77